

MA.FER

Modello di organizzazione,
gestione e controllo

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”
– Ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 –

Approvato dall'Amministratore Unico in data 16/01/2023

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA SUA EVOLUZIONE.....	6
➤ IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST E LA PORTATA DELLA NUOVA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO.	6
➤ LE SANZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 231/01	6
2. <i>Gli autori del reato presupposto.</i>	7
3. <i>L'interesse o il vantaggio per la Società.</i>	7
4. <i>L'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.</i>	8
5. <i>Le linee guida elaborate dalle associazioni di categoria.</i>	9
6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MA.FER. S.R.L.	10
➤ MA.FER. S.R.L.	10
➤ L'ADEGUAMENTO DI MA.FER. S.R.L. ALLE PREVISIONI DEL DECRETO	10
➤ I LAVORI PREPARATORI ALL'ADOZIONE DEL MODELLO. LA METODOLOGIA SEGUITA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E PER L'ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ESISTENTE IN SENO ALLA SOCIETÀ.	11
➤ LA STRUTTURA DEL MOG DI MA.FER. S.R.L.	11
➤ GLI OBIETTIVI DELL'ADOZIONE DEL MOG DI MA.FER. S.R.L.	12
➤ GLI ELEMENTI DEL MOG DI MA.FER. S.R.L.	12
7. <i>IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI MA.FER. S.R.L.</i>	13
➤ IL SISTEMA NORMATIVO E PROCEDURALE DI MA.FER. S.R.L.	16
➤ I RAPPORTI INFRAGRUPPO.	16
➤ IL SISTEMA RETRIBUTIVO VARIABILE DI MA.FER. S.R.L.	17
➤ I CONTRATTI PRINCIPALI	17
8. <i>IL SISTEMA AUTORIZZATIVO IN MA.FER. S.R.L.</i>	18
➤ LA STRUTTURA DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE IN MA.FER. S.R.L.	18
9. <i>LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE</i>	18
10. <i>IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.</i>	19
➤ LA GESTIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA.	20
➤ IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA	20
➤ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI.	20
➤ LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE.	21
➤ LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO.	21
11. <i>La Sorveglianza Sanitaria.</i>	21
12. <i>IL CODICE ETICO DI MA.FER. S.R.L.</i>	22
➤ ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO	22
➤ FINALITÀ E STRUTTURA DEL CODICE ETICO	22
13. <i>IL SISTEMA SANZIONATORIO DI MA.FER. S.R.L.</i>	23

➤	L'ELABORAZIONE E L'ADOZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO.....	23
	14. <i>L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI MA.FER. S.R.L.</i>	23
➤	LA COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO ED I SUOI REQUISITI.....	23
➤	I COMPITI ED I POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	24
➤	IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	26
➤	KEY OFFICER E FLUSSO INFORMATIVO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	26
➤	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI E DEL VERTICE AZIENDALE.	27
	15. <i>Segnalazione di illeciti -Whistleblowing</i>	28
	16. <i>COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI DOCUMENTI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.</i>	30
➤	L'INFORMAZIONE SUL MODELLO E SUI DOCUMENTI CONNESSI.....	30
➤	LA FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI.	31
➤	COMUNICAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO E/O DEL CODICE ETICO.....	31
	1. <i>PREMESSA.</i>	32
	2. <i>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO</i>	32
	3. <i>PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE</i>	33
A.	I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	34
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	40
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER.....	41
B.	I DELITTI INFORMATICI	42
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	47
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER.....	47
C.	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	48
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	51
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER.....	52
D.	DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	53
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	56
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER.....	56
E.	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	57
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	59
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER.....	59
F.	I REATI SOCIETARI	59
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	64
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER.....	64
G.	DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE	65
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	69

❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	69
	E' FATTO DIVIETO DI:	69
	H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	69
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	73
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	73
	I. ABUSI DI MERCATO.....	74
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	75
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	75
	J. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	75
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	76
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	77
	K. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	80
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	82
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	82
	L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	82
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	84
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	85
	M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	86
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	86
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	86
	N. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE	87
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	95
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	95
	O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	96
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	97
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	97
	P. RAZZISMO E XENOFOBIA.....	98
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	99
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	99
	Q. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI.....	99
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	101
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	101
	R. CONTRABBANDO	101
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	102

❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	102
	S. REATI TRIBUTARI	102
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	106
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	106
	T. DELITTI CONTRO LA PERSONA	106
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	107
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	107
	U. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	107
❖	ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI DA MA.FER. S.R.L.....	109
❖	PROTOCOLLI SPECIFICI DI PREVENZIONE ADOTTATI DA MA.FER	110
	V. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	110
	W. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	110

- ALLEGATO 1 RISK ASSESSMENT- non pubblicato**
- ALLEGATO 2 CODICE ETICO**
- ALLEGATO 3 STATUTO ODV**
- ALLEGATO 4 REGOLAMENTO ODV – non pubblicato**
- ALLEGATO 5 SISTEMA SANZIONATORIO**
- ALLEGATO 6 MODELLO SEGNALAZIONI**

PARTE GENERALE

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA SUA EVOLUZIONE.

➤ Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato.

Il Decreto Legislativo 231/01, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in data 8 giugno 2001: ed è entrato in vigore il 4 luglio 2001 (“Decreto”).

Il Legislatore delegato, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche:

- 1- Che rivestano funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale),
- 2- Sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

L’indicazione, nel Decreto, di “responsabilità amministrativa” è da intendersi come una forma di responsabilità dell’ente che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

➤ Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01.

Le sanzioni amministrative previste dalla legge a carico di MA.FER. S.R.L. (di seguito “MA.FER.” o la “Società”) in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati a mente dell’art. 9 si distinguono in:

- 1 Sanzioni pecuniarie: calcolata sulla base del numero di quote irrogato. L’importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- 2 Sanzioni interdittive; hanno una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore a due anni ed hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Le sanzioni interdittive previste all’art. 9 del Decreto sono:
 - L’interdizione dall’esercizio dell’attività.
 - La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.
 - Il divieto di contrattare con la p.a., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
 - L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.
 - Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 3 Confisca: Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.
- 4 Pubblicazione della sentenza: può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione della sentenza è eseguita a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Da un punto di vista generale è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'ente è dunque ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi però le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2. GLI AUTORI DEL REATO PRESUPPOSTO.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, la Società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- Da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente e di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso”* (c.d. Soggetti in posizione apicale o 'apicali'. art. 5, comma 1, lett. A) del Decreto).
- Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. Soggetti sottoposti all'altrui direzione. art.5, comma 1, lett. B) del Decreto).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2 del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

3. L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LA SOCIETÀ.

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reato da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell'interesse o a vantaggio di esso. I due requisiti sono cumulabili, ma è sufficiente uno soltanto per delineare la responsabilità dell'ente. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'interesse dell'ente.

Sul significato dei termini 'interesse' e 'vantaggio', la Relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di un specifico interesse dell'ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l'autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell'ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

In materia di distinzione tra ‘interesse’ e ‘vantaggio’ si è espressa anche Confindustria¹ sostenendo che l’interesse ha un’indole soggettiva. Si riferisce, cioè, alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l’impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l’ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell’impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012). Al riguardo, si segnala il recente orientamento della Cassazione che sembra evidenziare la nozione di interesse anche in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta (Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020”).

Per contro, il vantaggio si caratterizza dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest’ultimo (cfr. anche Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018), anche in termini di risparmio di spesa (cfr. anche Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020”).

4. L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO QUALE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO.

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell’ente.

In particolare, l’art. 6, comma 1, del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità qualora l’ente dimostri che:

- L’organo dirigente dell’ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e di gestione idoneo (a seguire “MOG” o “Modello”) a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- È stato affidato ad un organismo dell’ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del MOG, nonché di curare il suo aggiornamento.
- Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto MOG.
- Non è stata omessa o trascurata la vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Il contenuto del MOG è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che la Società debba:

- Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto.
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati.
- Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza deputato al controllo sul funzionamento e l’osservanza del MOG.
- Introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel MOG.

Nel caso di soggetti in posizione subordinata, l’adozione e l’efficace attuazione del MOG comporta che l’ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7).

¹ “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” di Confindustria- giugno 2021

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lettere a) e b). In modo specifico è previsto che:

- Il MOG deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione.

L'efficace attuazione del MOG richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza altresì l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Sotto un profilo formale l'adozione e l'efficace attuazione di un MOG costituisce una mera facoltà per gli enti, i quali potranno anche decidere di non conformarsi al disposto del Decreto senza incorrere per ciò solo in alcuna sanzione.

Va tuttavia chiarito che l'adozione e l'efficace attuazione di un MOG idoneo è per gli enti un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

E' importante inoltre considerare che il MOG non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non era possibile individuare.

5. LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base delle Linee Guida redatte dalle Associazioni di Categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei Modelli è stata CONFINDUSTRIA che nel marzo 2002 ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate nel 2004, 2008 nel 2014 e, da ultimo, nel 2021. Le varie versioni delle Linee Guida di CONFINDUSTRIA sono state giudicate dal Ministero di Giustizia adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dal Decreto.

Nel febbraio 2019 sono state elaborati i "*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*" ad opera del Gruppo di lavoro multidisciplinare che vede la partecipazione, oltre che del CNDCEC, anche del Consiglio Nazionale Forense e delle principali associazioni di categoria (ABI e Confindustria).

Alla luce delle indicazioni contenute nelle linee guida e dei protocolli citati, si precisa che il sistema dei controlli aziendali per essere efficace deve essere necessariamente informato ai principi di:

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione.
- Applicazione del principio di separazione dei poteri e dei ruoli.
- Documentazione dei controlli.
- Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e

- delle procedure previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo.
- Continuità, congruità ed integrazione.
- Autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza.

Per rendere effettivo tale sistema di prevenzione è necessario adottare un sistema sanzionatorio disciplinare, applicabile sia agli amministratori, che al personale dipendente, che ai collaboratori esterni, in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MA.FER. S.R.L.

➤ MA.FER. S.R.L.

La società MA.FER è stata costituita in data 01.12.2008 dal socio unico fondatore FER s.r.l. allo scopo di garantire l'espletamento delle attività di manutenzione relative al materiale rotabile ed alla acquisizione di forniture funzionali alla stessa manutenzione.

Successivamente, in data 24.12.2009, è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda fra FER s.r.l. (concedente) e MA.FER (conduttore) con decorrenza 01.01.2010; a partire da tale data, tutta l'attività di manutenzione sul materiale rotabile di proprietà di FER s.r.l. è stata organizzata e gestita direttamente da MA.FER.

In data 1.2.2012, a seguito della fusione fra le divisioni trasporto di FER e ATC (l'azienda di trasporto pubblico su gomma di Bologna), nasce la società TPER S.p.A. (Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna) che diventa il nuovo socio unico di MA.FER.

Dal marzo 2017 la società ricopre anche il ruolo di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) certificato, sia per una parte dei rotabili ferroviari utilizzati dalla società TRENITALIA TPER S.c.a.r.l. per lo svolgimento dei servizi ferroviario regionale di cui al contratto di servizio con Ferrovie Emilia-Romagna (F.E.R. S.r.l.), che per i rotabili utilizzati dalla società Dinazzano Po S.p.A. per l'espletamento dei servizi merci su rotaia, oltre che per Sistemi Territoriali SpA.

MA.FER, ad oggi, è una società controllata al 100% da TPER Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna, società con obbligazione quotata sui mercati regolamentati e svolge principalmente operazioni di manutenzione preventiva sia di 1° livello sia di 2° livello nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di materiale ferroviario.

La Società MAFER, come evidenziato nel risk assessment, cui si rinvia per maggiori approfondimenti, è in possesso delle seguenti certificazioni:

- UNI ISO 45001:2018
- UNI ENI ISO 14001:2015
- UNI ENI ISO 9001:2015
- ATTESTATO DI SOGGETTO RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE DI VEICOLI DIVERSI DAI CARRI MERCI (ECM)

La revisione legale dei conti è affidata ad una Società di Revisione (in particolare ad oggi alla PricewaterhouseCoopers SpA in carica fino all'approvazione del Bilancio Esercizio 2024).

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato in MAFER. è quello relativo agli "autoferrotramvieri e della mobilità"/ASSTRA.

➤ L'adeguamento di MA.FER. S.R.L. alle previsioni del Decreto

L'adozione di un MOG ex Decreto, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla

responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale di MA.FER. da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholders*, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell'impresa.

MA.FER. ha inteso procedere alla formalizzazione del suo Modello previa esecuzione di un'analisi dell'intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

MA.FER. ha adottato un proprio Modello conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance*.

La metodologia scelta da MA.FER per la definizione e l'aggiornamento del proprio Modello, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie Funzioni Aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

➤ **I lavori preparatori all'adozione del Modello. La metodologia seguita per l'individuazione delle aree a rischio e per l'analisi del sistema di controllo preventivo esistente in seno alla società.**

L'attività di *risk assessment* è stata svolta attraverso l'esame della documentazione aziendale, nonché attraverso l'esecuzione di interviste ai referenti aziendali responsabili dei diversi processi operativi aziendali.

E' stato messo a punto un dettagliato elenco delle 'aree a rischio reato', vale a dire di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto previsto nel Decreto, fondano la responsabilità della Società (ovvero reati contro la P.A., reati societari, reati commessi in violazione della normativa antinfortunistica ecc..).

Nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state poi individuate le 'attività c.d. sensibili' ovvero quelle al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati e le direzioni e i ruoli aziendali coinvolti.

All'esito di tutta la complessa attività svolta sono stati individuati i necessari interventi di adeguamento, alcuni dei quali ancora in corso.

I risultati dell'attività predetta sono stati formalizzati nel "Risk assessment" del 31.07.2020 (allegato 1) che è stata oggetto di presentazione ai vertici della Società.

➤ **La struttura del MOG di MA.FER. S.R.L.**

Il presente MOG è stato predisposto in relazione alla realtà aziendale MA.FER., in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e alle linee guida Confindustria, di ASSTRA (a cui MAFER è associata) nonché a quelle del CNDCEC ed è composto da un solo documento suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

1. Nella parte generale, una descrizione relativa:
 - Al quadro normativo di riferimento.

- Al sistema di *governance* e all'assetto organizzativo di MA.FER.
- Alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.
- Alla individuazione e nomina dell'Organismo di Vigilanza, con indicazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano.
- Alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio.
- Al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle misure e delle disposizioni contenute nel MOG.
- Ai criteri di aggiornamento del MOG.

2. Nella parte speciale, una descrizione relativa:

- Alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di MA.FER.
- Ai protocolli ossia l'indicazione delle prescrizioni operative e comportamentali che la Società adotta per lo svolgimento delle attività rilevanti rispetto alle fattispecie di illecito previste dal Decreto.

➤ **Gli obiettivi dell'adozione del MOG di MA.FER. S.R.L.**

Con l'introduzione del MOG, MA.FER. si pone l'obiettivo di strutturare un sistema di elementi organizzativi e relative regole di funzionamento, attraverso l'individuazione delle "attività sensibili ex D. Lgs. 231/2001" e la definizione di protocolli "idonei a prevenire i reati", volto a:

- Rendere consapevoli tutte le persone facenti parte della struttura aziendale, sia di governo sia esecutiva, che eventuali comportamenti illeciti possono comportare sanzioni penali ed amministrative sia per il singolo che per l'azienda.
- Garantire la correttezza dei comportamenti dell'azienda e delle persone che la rappresentano, nel completo rispetto della normativa esterna ed interna.
- Rafforzare meccanismi di controllo, monitoraggio e sanzionatori atti a contrastare la commissione di reati.
- Enfatizzare le scelte in materia di conformità, di etica, di trasparenza, di correttezza da sempre perseguite da MA.FER. e peraltro sancite dallo statuto aziendale, con particolare riferimento alle specifiche finalità della società nel contesto operativo locale.

➤ **Gli elementi del MOG di MA.FER. S.R.L.**

Elementi fondamentali del MOG di MA.FER. sono:

1. Il Sistema organizzativo inteso come insieme di responsabilità, processi e prassi operative che disciplinano lo svolgimento delle attività operative, di controllo e di governo dell'azienda. Tali disposizioni, tenuto anche conto delle dimensioni aziendali, possono essere scritte od orali, di applicazione generale o limitate a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee. I destinatari, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono pertanto:
 - Alle disposizioni legislative e regolamentari, applicabili alle diverse fattispecie.
 - Alle previsioni dello statuto sociale.
 - Alle norme generali e alle linee di condotta emanate ai fini del D. Lgs. 231/2001.
 - Alle determinazioni dell'Amministratore Unico.
 - Agli Ordini di Servizio interni.
2. L'Organismo di Vigilanza, inteso come organo dell'ente a cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG avente i requisiti di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 231/2001 e di curarne l'aggiornamento.

Il MOG è corredato infine da altri allegati che completano e specificano il quadro dell'organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Codice Etico, il Sistema Sanzionatorio, lo Statuto, il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza e il risk assessment di MA.FER. Tali documenti vanno considerati parte integrante del MOG .

7. IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI MA.FER. S.R.L.

L'organizzazione interna definita da MA.FER è mirata all'attuazione della Politica Aziendale e a garantire un approccio allo svolgimento delle attività aziendali tale che:

- Il controllo dei rischi si adatti con criterio alla struttura gestionale.
- La responsabilità degli obiettivi aziendali e il loro conseguimento siano trasparenti.
- Le risorse siano assegnate efficacemente.
- Le informazioni raggiungano il livello più alto dell'azienda, in modo tale che se ne possa tenere conto al momento di prendere delle decisioni.
- Le attività dell'azienda siano focalizzate alla soddisfazione del cliente.

A tale scopo, MA.FER definisce le responsabilità, le competenze, le deleghe per gestione dei processi ai vari livelli aziendali, nonché le interazioni interne tra i vari livelli aziendali e quelle esterne con fornitori e terzi.


La ripartizione delle responsabilità avviene secondo principi di attitudine allo svolgimento della mansione, conoscenze e professionalità ed esperienza maturata nel settore di competenza.

E' compito della Direzione di MA.FER verificare il rispetto dei requisiti professionali, nei casi in cui siano richiesti titoli specifici dalle normative applicabili.

La struttura organizzativa aziendale, improntata ad una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità, al momento è organizzata come segue:



Organigramma in vigore dal 01.06.2022



La struttura organizzativa aziendale, così come sopra definita, potrà essere eventualmente mutata in ogni momento. Degli eventuali mutamenti occorrerà dare atto nel presente MOG allo scopo di conformarlo alla concreta realtà aziendale.

Per quanto attiene alla descrizione analitica dei ruoli, procure, deleghe e funzioni degli organi e degli uffici, si rinvia al risk assessment.

Nel corso del 2021 è cessato il rapporto di lavoro con il Dirigente Tecnico ed è stato nominato un Dirigente Operativo cui sono stati delegati i seguenti poteri:

- predisposizione del business plan e dei piani di investimento da proporre all'Amministratore Unico;
- predisposizione del budget di manutenzione e di struttura da proporre all'Amministratore Unico;
- predisporre l'organigramma aziendale da proporre all'Amministratore Unico in base alle funzioni del Sistema di Manutenzione dell'ECM (SRM) e sue evoluzioni normative e predisporre le modifiche al reticolo degli impianti di manutenzione e della relativa organizzazione del lavoro in funzione degli obiettivi fissati e della corretta esecuzione delle funzioni di ECM (SRM);
- predisposizione dei consuntivi annuali da proporre all' Amministratore Unico;
- assicurare l'attuazione delle funzioni del Sistema di Manutenzione dell'ECM (SRM) e definire le politiche del supporto logistico per l'effettuazione della manutenzione dei rotabili assegnati in qualità di ECM (SRM);
- definizione delle politiche e del fabbisogno del personale nel rispetto delle procedure e delle politiche e modalità di assunzione del socio unico TPER che esercita attività di direzione e coordinamento;
- compiere gli atti di gestione ordinaria della società compresa la stipula di qualsiasi contratto attivo

o passivo che non ecceda l'importo di Euro 500.000 per ogni singolo atto.

Peraltro, il medesimo è stato incaricato:

- della direzione, organizzazione e gestione tecnica di tutte le attività in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro e di protezione dell'ambiente imposte da norme imperative o da ordini e disposizioni impartiti dalla competente autorità, o suggerite dall'esperienza tecnica specifica od in genere da ogni altra regola di prudenza, diligenza applicabile, che elimini i rischi e prevenga le conseguenze di danno alle persone, alle cose e all'ambiente;
- della verifica che l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature di proprietà dell'azienda o comunque utilizzati dalla società per lo svolgimento della propria attività avvenga conformemente alle disposizioni di legge in materia, anche richiedendo a tal fine i necessari controlli di legge alle competenti autorità in materia;
- della verifica dei mezzi e delle attrezzature al fine di assicurarne la conformità alle norme in materia ambientale perché non determinino danni alle persone o all'ambiente;
- dell'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza connessi ai contratti d'appalto o d'opera o somministrazione in caso di affidamento dei lavori/attività ad impresa appaltatrice all'interno dei siti ed impianti del processo produttivo nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della società;
- del coordinamento con le società partecipate per la riduzione degli eventuali rischi interferenti con attività/lavori svolti dalla società stessa.

1) in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, gli sono stati delegati i seguenti compiti:

- tenere costantemente aggiornate le misure di prevenzione
- fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di protezione individuale e collettivi messi loro a disposizione;
- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza;
- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- informare e formare i lavoratori che operano nell'ambito dei siti sopra indicati, delle procedure di sicurezza, dell'utilizzo dei DPI e di ogni altro aspetto inerente la sicurezza, anche a mezzo di apposita e idonea segnaletica;
- provvedere alla gestione delle emergenze ed ogni altro adempimento previsto in materia di prevenzione incendi e primo soccorso;
- attivarsi affinché vengano comunicati all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- collaborare con le "impresе ferroviarie" operanti presso i propri impianti al fine dell'adozione di adeguate misure in materia di sicurezza ferroviaria integrando le misure di protezione e prevenzione, previste ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 con le misure previste ai sensi della normativa comunitaria e nazionale relativa ai Sistemi di Gestione della Sicurezza ferroviaria ai sensi del decreto legislativo n. 50/2019 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio del giorno 11 maggio 2016 sulla Sicurezza delle Ferrovie";
- adottare ogni altra misura a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e compiere ogni altra attività connessa alla funzione specificatamente delegata;

2) in materia di tutela ambientale, gli sono stati delegati i seguenti compiti:

- Assolvere agli adempimenti formali ed alle misure tecniche necessarie per il rispetto della normativa ambientale, nel rispetto della relativa normativa, in particolare:

- * provvedendo e sovrintendendo alla realizzazione, all'organizzazione, manutenzione e all'esercizio dei sistemi e degli impianti relativi alla prevenzione dell'inquinamento ambientale;
- * provvedendo e vigilando affinché tutti gli obblighi di rilevazione, segnalazione, comunicazione, dichiarazione e autorizzazione, nonché ogni altro adempimento normativo siano regolarmente osservati;
- * svolgendo ogni ulteriore attività ed adottando ogni ulteriore misura organizzativa per la tutela dell'ambiente, che si dovessero rendere necessarie in virtù di disposizioni regolamentari e/o di legge;
- * provvedendo ad adottare ogni misura per la gestione di situazioni di emergenza ambientale legata all'attività della società, informandone e/o richiedendo tempestivamente l'intervento delle autorità competenti;
- * collaborando con la capogruppo nell'adempimento degli obblighi ambientali secondo le competenze attribuite a MA.FER.

La predetta descrizione del ruolo dirigenziale non è mutata sino alla data di approvazione del presente aggiornamento del Modello.

Qualora la struttura organizzativa della Società dovesse modificarsi, sarà tempestivamente predisposto un nuovo Organigramma, che sarà trasmesso all'Organismo di Vigilanza e a tutti i dipendenti della Società mediante l'emissione di apposito Ordine di Servizio.

➤ **Il sistema normativo e procedurale di MA.FER. S.r.l.**

La Società ha sviluppato e documentato il proprio sistema organizzativo ed i relativi meccanismi di funzionamento, in modo coerente con la sua evoluzione strategica ed organizzativa.

I principali riferimenti documentali che descrivono l'organizzazione e disciplinano il funzionamento operativo di MA.FER. sono riconducibili a regolamentazioni di carattere generale ed a disposizioni applicative ed operative specifiche. In particolare, i principali documenti di riferimento sono:

- Statuto Sociale;
- Codice Etico;
- Organigramma aziendale;
- Sistema delle Procure e delle Deleghe;
- Politiche e linee guida aziendali;
- Manuale del Sistema Integrato di gestione della qualità e della manutenzione e procedure correlate;
- Ordini di servizio interni;
- Manuali utente per l'utilizzo dei sistemi informatici;
- Regolamento per la realizzazione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie

Il corpo normativo e regolamentare aziendale nel suo complesso risulta coerente e funzionale, oltre che per le finalità per cui è stato sviluppato, anche alla prevenzione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/01, con particolare riferimento alla definizione delle responsabilità e alla proceduralizzazione delle attività. L'aggiornamento del contesto normativo è assicurato dal Direttore a garanzia dell'aderenza al contesto normativo di riferimento di legge e di settore e all'evoluzione delle attività svolte.

➤ **I rapporti infragruppo.**

Ogni prestazione di servizi, svolta nell'interesse delle altre società del Gruppo o svolta dalle altre società del Gruppo in favore di MA.FER., è regolata da appositi contratti. Tali contratti disciplinano le condizioni, i criteri e le modalità dell'erogazione del servizio di volta in volta considerato, nonché i criteri di fatturazione del medesimo e le garanzie di qualità ed eticità.

Tali contratti disciplinano fra l'altro:

- La garanzia di conformità ed assoggettamento al Modello della società richiedente il servizio, al Codice Etico e alle procedure correlate, sanzionando i comportamenti contrari alle suddette previsioni;
- La garanzia di assoggettamento ai poteri ispettivi dell'Organismo di Vigilanza della società richiedente il servizio;
- La garanzia di flussi informativi e report verso l'Organismo di Vigilanza della società richiedente il servizio;
- La garanzia di assoggettamento al Sistema Sanzionatorio ex Decreto e alle sanzioni previste dalla società richiedente il servizio;
- I rapporti con i soggetti terzi e con la Pubblica Amministrazione, per la cui disciplina si rimanda a specifici ordini di servizio, a specifiche procure in caso di rappresentanza verso terzi e alle norme del Codice Etico aziendale;
- Le modalità operative specifiche di ciascun servizio;
- I criteri e le modalità contabili per determinare gli importi che l'azienda beneficiaria del servizio è tenuta a corrispondere all'azienda erogatrice;
- La qualità del servizio erogato.

➤ **Il sistema retributivo variabile di MA.FER. S.r.l.**

I dipendenti (ivi inclusi i quadri) e i dirigenti della Società vengono retribuiti in base ad un sistema di retribuzione fisso, integrato da un premio di risultato, in funzione dell'andamento economico e patrimoniale aziendale e delle prestazioni individuali.

La Società si pone due obiettivi principali:

- a. Stimolare i dipendenti al conseguimento dei risultati aziendali;
- b. Instaurare un sistema di valutazione delle attività che impegni i partecipanti a gestire e migliorare continuamente la prestazione individuale e della Società.

➤ **I contratti principali**

L'attività di MA.FER. S.R.L. è strutturata in particolare attraverso n. 3 contratti di rilievo, di cui a seguire.

- 1- Contratto di service passivo in ragione del quale MA.FER S.R.L. si avvale della società Tper S.r.l. per l'erogazione (a favore di MA.FER) di una serie di servizi, tra i quali:
 - Risorse umane e organizzazione
 - Amministrazione, contabilità, finanza e controllo, gestione fiscale
 - Gestione dei sistemi informativi
 - Videosorveglianza
 - Eventuale gestione delle aree sopra soglia comunitaria e servizio di massa vestiario
 - Affari legali e societari
 - Attività di progettazione impianti e la cura dei rapporti con gli Enti pubblici preposti al rilascio di provvedimenti autorizzatori
- 2- Contratto di manutenzione attivo con Trenitalia Tper S.c.a.r.l. in ragione del quale MA.FER svolge a favore di Trenitalia Tper S.c.a.r.l. la funzione di sviluppo della manutenzione e funzione di esecuzione della manutenzione. Il Particolare T.T. ha conferito a MA.FER le funzioni II e IV di Soggetto Responsabile della Manutenzione relativamente ad una parte dei rotabili utilizzati da Trenitalia Tper Scarl
- 3- Contratto di manutenzione attivo con Dinazzano Po S.p.a. in ragione del quale MA.FER svolge a favore di Dinazzano Po S.p.a. esecuzione delle 4 funzioni di Soggetto Responsabile della

Manutenzione.

8. IL SISTEMA AUTORIZZATIVO IN MA.FER. S.R.L.

➤ La struttura del sistema di deleghe e procure in MA.FER. S.R.L.

L'Amministratore Unico di MA.FER. detiene tutti i poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione della Società, ad eccezione di quelli che non siano riservati ad altri organi dalla Legge o dallo Statuto.

Quanto alle deleghe a favore del Dirigente Operativo, si rinvia al paragrafo IV.

9. LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE ED INFORMATICHE.

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, MA.FER. ha affidato alla capogruppo Tper, con il contratto di service di cui al precedente punto D, la messa a punto di un sistema di procedure informatiche, volto a supportare lo svolgimento delle attività aziendali. Le procedure informatiche sono di supporto sia nello svolgimento delle attività operative che per la gestione delle attività amministrative e contabili.

Attraverso il recepimento e l'attuazione delle procedure organizzative, la Società intende garantire:

- la separazione dei poteri e la segregazione dei compiti;
- la tracciabilità delle transazioni: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, congrua e coerente;
- la verificabilità dei controlli.

In seno alla Società esiste un sistema organico di procedure formali.

Obiettivo del sistema è custodire e diffondere il *know how* aziendale; definire in modo chiaro obiettivi, attività, responsabilità, scambi informativi, risultati, controlli a livello di singolo processo e tra processi; disporre di uno strumento per comunicare cambiamenti organizzativi e di processo; evitare libere interpretazioni delle regole o incertezze operative centralizzando l'emanazione delle regole; costituire un efficace presidio dei controlli previsti dal Decreto; garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza dei processi e delle attività aziendali.

Ogni processo documentato ha un Responsabile. La stesura della procedura è condivisa da un ampio gruppo di lavoro che comprende, di norma, rappresentanti di tutte le funzioni interessate al processo.

Ogni documento indica a titolo esemplificativo:

- Scopo.
- Campo d'applicazione.
- Responsabilità.
- Attività e flussi.
- Sistema dei controlli.

Il sistema garantisce inoltre univocità e tracciabilità dei documenti che sono raccolti e posti a disposizione del personale attraverso uno specifico sistema di pubblicazione elettronico che garantisce tempestività, univocità, correttezza e completezza nella diffusione dell'informazione organizzativa.

Le procedure, sia manuali che informatiche, costituiscono le regole da seguire al fine di garantire

un adeguato ed efficace sistema di controlli interni integrato.

I dipendenti, al momento dell'assunzione, sono opportunamente formati all'uso degli strumenti e prendono consapevolezza del sistema delle regole (opportunità e limiti) stabiliti.

Per i sistemi in cui la riservatezza delle informazioni è essenziale vengono impiegati e comunicazioni con protocolli sicuri.

La società intende dare particolare attenzione alla sicurezza sia in termini di robustezza delle operazioni (*disaster recovery, back-up policy* etc.) che di protezione delle informazioni (data *privacy*, anti-intrusione, monitoraggio del traffico di rete, ecc.).

10. IL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

Il sistema aziendale della Salute e Sicurezza del Lavoro ha l'obiettivo di assicurare la conformità ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità.

Ai fini alla descrizione del sistema di organizzazione e gestione della Società, le definizioni rilevanti sono mutuata da quelle di cui all'art. 2 del D. Lgs. 81/08:

- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- **Datore di lavoro:** soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
- **Dirigente:** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **Servizio di prevenzione e protezione dai rischi:** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
- **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- **Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.
- **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

La Società (come evidenziato e dettagliato nel risk assessment cui si rinvia) ha individuato:

- il datore di lavoro;
- il procuratore;
- i preposti;

- il medico competente;
- il R.S.P.P.
- i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

L'elenco del personale della squadra antincendio e della squadra di primo soccorso è riportato nel Piano d'Emergenza.

➤ **La gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza.**

La gestione della tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro è effettuata da MA.FER. con l'obiettivo di garantire:

- Una corretta identificazione e valutazione dei rischi (su base periodica) ai quali le diverse categorie di lavoratori della Società sono esposti.
- La definizione e attuazione di misure di prevenzione e protezione adeguate rispetto ai rischi al fine di eliminarli o ridurli in maniera sostanziale.
- La limitazione al minimo dei lavoratori esposti ai rischi rilevanti.
- La definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale.
- La gestione delle emergenze.
- La formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori.
- La sorveglianza sanitaria.
- La manutenzione degli ambienti, degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari, dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

➤ **Il sistema di monitoraggio della sicurezza.**

Il sistema di monitoraggio è articolato su due livelli, il primo dei quali coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

La verifica della corretta applicazione della norma in materia di salute e sicurezza, nonché il controllo dello stato di avanzamento delle attività atte a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, viene effettuata durante la Riunione Annuale per la Sicurezza indetta dal Datore di Lavoro a cui partecipano:

- a) il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
- b) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- c) il Medico Competente;
- d) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nel corso della riunione il Datore di Lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il Documento di Valutazione dei Rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Della riunione viene redatto un verbale, conservato a cura del RSPP, che è a disposizione dei partecipanti per la consultazione.

Il secondo livello di monitoraggio è svolto dall'Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato da MA.FER. a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

➤ **La valutazione dei rischi.**

Il processo di individuazione e valutazione dei rischi rappresenta un'attività centrale per la gestione della sicurezza in azienda.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP della Società, al momento di effettuare la valutazione dei rischi oppure un suo aggiornamento, provvede a raccogliere le informazioni nel processo oggetto di valutazione. In questa fase identificherà inoltre le mansioni o aggiornerà quelle presenti, predisponendo le relative schede descrittive.

Per effettuare questa caratterizzazione, il RSSP analizza i processi e le attività associate attraverso l'esame delle diverse aree aziendali omogenee.

Ogni mansione viene quindi valutata in termini di rischio come codificato nel D. Lgs. 81/08 considerando i rischi connessi sia a situazioni di normale operatività, sia in presenza di anomalie o emergenze.

Ognuno dei rischi codificati nel D. Lgs. 81/08 viene valutato per ciascuna mansione in condizioni normali, anormali (ad esempio manutenzioni impianti e mezzi) e di emergenza.

In base alle risultanze di detta valutazione viene elaborato un programma di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel tempo, annualmente verificato in fase di Riunione Annuale di Sicurezza.

➤ **La gestione della prevenzione e delle emergenze.**

È presente un piano di emergenza ed evacuazione archiviato presso il SPP.

All'interno sono dettagliati tutti i possibili scenari per i quali è richiesta una procedura gestionale di intervento; quali ad esempio: incendio, terremoto, fughe gas, malori ecc.

➤ **La formazione e l'addestramento.**

L'attività di informazione e formazione è fondamentale per garantire l'adeguatezza del sistema di sicurezza della Società e la sua coerenza con il quadro normativo di riferimento. Per questo, per i dipendenti della Società vengono periodicamente organizzate attività di tipo informativo e formativo come ad esempio:

- Formazione di base al momento dell'assunzione o in caso di cambio mansione, a tutto il personale impiegato in sede e, tramite il Medico Competente, su:
 - rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa;
 - rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
 - procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza;
 - misure e attività di protezione e prevenzione adottate.
 - formazione specifica per gli addetti alle misure di antincendio e di primo soccorso;

11. LA SORVEGLIANZA SANITARIA.

Sulla base dei profili di rischio valutati per ciascuna mansione, il Medico Competente programma la sorveglianza sanitaria:

- Nei casi previsti dalla normativa vigente.
- Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore

è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.

- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.
 - Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente, su base annuale.

Gli esiti della visita sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 81/08, conservata a cura del medico presso l'infermeria.

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite di sorveglianza sanitaria, esprime i giudizi di idoneità relativi alla mansione specifica.

Durante la riunione annuale per la sicurezza il Medico Competente illustra lo stato di salute della popolazione lavorativa ed eventuali patologie professionali evidenziate durante gli ultimi 12 mesi.

12. IL CODICE ETICO DI MA.FER. S.R.L.

➤ **Elaborazione ed approvazione del Codice Etico.**

MA.FER. cura da lungo tempo, e con particolare attenzione, la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di integrità.

A tal fine la Società ha adottato il Codice Etico, ispirato a quello della Capo-Gruppo Tper, con lo scopo di individuare e definire in modo ancor più chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

La Società provvede a distribuire a tutti i nuovi dipendenti il Codice Etico, il quale costituisce una guida alle *policy* aziendali ed ai requisiti di legalità che governano le condotte della Società.

Il predetto Codice, riportato in allegato quale parte integrante del Modello (**allegato 2**), costituisce l'unico riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività della Società ai fini del Decreto.

➤ **Finalità e struttura del Codice Etico.**

Il Codice Etico di MA.FER. indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice stesso.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a *standard* etici particolarmente elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di salvaguardare gli interessi degli *stakeholders*, nonché di preservare l'immagine e la reputazione della Società, assicurando nel contempo un approccio etico al mercato.

Il *corpus* del Codice Etico è così suddiviso:

- una parte introduttiva nel cui ambito sono anche indicati i destinatari del Codice Etico;
- i principi etici di riferimento, ovvero i valori cui MA.FER. dà rilievo nell'ambito della propria attività

- d'impresa e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari del Codice;
- le norme e di principi di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di destinatari;
- le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico da parte dell'Organismo di Vigilanza.

13. IL SISTEMA SANZIONATORIO DI MA.FER. S.R.L.

➤ L'elaborazione e l'adozione del Sistema Sanzionatorio.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un Sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Il Sistema Sanzionatorio è volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamenti vigenti.

Sulla base di tale Sistema Sanzionatorio, sono soggette a sanzione le violazioni del Modello, del Codice Etico e dei relativi Protocolli commesse dai soggetti in posizione "apicale" – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società –, quanto le violazioni poste in essere dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di MA.FER.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Linee Guida di CONFINDUSTRIA, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Sanzionatorio.

La definizione di un adeguato sistema sanzionatorio costituisce un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società. MA.FER ha adottato un Sistema sanzionatorio (allegato 5), oggetto di diffusione e formazione nei confronti di tutti i destinatari, nonché oggetto di pubblicazione sul sito web della società.

14. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI MA.FER. S.R.L.

Condizione per esonerare la Società dalla responsabilità prevista nel Decreto è l'aver affidato ad un Organismo di Vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

L'Amministratore Unico di MA.FER. S.R.L., ha approvato il documento denominato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza di MA.FER. S.R.L." che costituisce parte integrante del Modello stesso (**Allegato 3**).

➤ La composizione dell'Organismo ed i suoi requisiti.

L'Amministratore Unico di MA.FER. S.R.L. ha provveduto alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza indicato nel Decreto, istituito in forma collegiale, individuando il soggetto più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'ODV.

L'Organismo di Vigilanza, di carattere collegiale, è composto da due membri:

- Membro interno, Dott.ssa Elena Arduini.
- Membro esterno e Presidente, Avv. Alessio Totaro.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di MA.FER. S.R.L. si caratterizza per i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito si sottolinea che l'organismo di vigilanza è privo di compiti operativi, i quali potendo comportare la partecipazione a decisioni o all'attività della società, potrebbero ledere l'obiettività di giudizio.
- Professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.
- Continuità d'azione: per garantire un efficace e costante attuazione del modello, la struttura dell'organismo di vigilanza è provvista di adeguati mezzi finanziari e logistici. La continuità d'azione è inoltre garantita dalla circostanza che l'organismo opera stabilmente presso la società per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli, nonché dal fatto di ricevere costanti informazioni da parte delle strutture individuate come potenziali aree a rischio.
- Onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: tali requisiti sono intesi negli stessi termini previsti dalla legge con riferimento ad amministratori e membri del collegio sindacale.

Va precisato che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell'ODV la sentenza di condanna o di patteggiamento non irrevocabile.

➤ I compiti ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza.

In conformità al disposto di cui all'art. 6 co. 1 del Decreto, all'Organismo di Vigilanza di MA.FER. S.R.L. è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di collaborare al suo costante aggiornamento.

In via generale spettano pertanto all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti di:

- Vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve:
 - effettuare verifiche periodiche, anche senza preavviso, presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività aziendali siano rispettosi delle prescrizioni contenute nel Modello e corrispondano alle procedure operative e di controllo dallo stesso individuate;
 - promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l'attuazione;
 - predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del Decreto, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante.
- Verificare l'efficacia e l'adeguatezza nel tempo del Modello, del Codice Etico e del Sistema Disciplinare al fine di prevenire il verificarsi di reati per i quali può essere chiamata a rispondere la Società, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve:

- effettuare ricognizioni delle attività aziendali con l'obiettivo di individuare le eventuali nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello;
- attivare le strutture aziendali competenti per l'elaborazione di procedure operative e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, sovrintendendo alla predisposizione della documentazione aziendale e delle procedure che compongono il Modello;
- inoltrare, se necessario (in particolare in conseguenza di: significative violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello; significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa; modifiche normative), proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello all'Amministratore Unico e verificare successivamente l'attuazione e la funzionalità delle soluzioni adottate.

- Definire, in attuazione del Modello, efficaci flussi informativi ed adeguate modalità di comunicazione

al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello e delle sue procedure affinché sia consentito all'Organismo di Vigilanza:

- di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato;
 - di riferire periodicamente agli organi sociali competenti;
 - di mantenere un collegamento costante con la Società di Revisione e con i Sindaci, salvaguardandone la necessaria indipendenza, nonché con gli altri collaboratori coinvolti nelle attività di attuazione del Modello.
- Pianificare e provvedere a verifiche ispettive e ad attività di audit. Gli audit che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a pianificare e a svolgere, anche a mezzo delle funzioni aziendali, possono suddividersi in:
 - *audit* di vigilanza sulle aree a rischio reato;
 - *audit* di vigilanza sulle aree strumentali alla commissione di reati;
 - *audit* di vigilanza a seguito di segnalazioni del compimento di pratiche illecite o violazioni del Modello, ricevute attraverso i canali dedicati;
 - *follow up* su audit di vigilanza precedentemente svolti.
 - Promuovere presso le competenti strutture aziendali programmi di comunicazione interna nonché un adeguato e differenziato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello, del Codice Etico, dei protocolli e delle procedure adottate per favorirne e verificarne l'attuazione.
 - Predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello.
 - Fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello.
 - Elaborare, aggiornare, raccogliere e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il materiale afferente all'espletamento dei suoi compiti in ordine all'osservanza e all'implementazione del Modello.
 - In caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del Decreto, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, sono riconosciuti all'Organismo di Vigilanza tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà di:

- Accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto.
- Effettuare, anche senza preavviso, tutte le verifiche e ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti.
- Richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società.
- Avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della società e ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario, osservando le procedure della società, in quanto compatibili con l'autonomia e l'indipendenza propri dell'organismo di vigilanza, previste per l'assegnazione degli incarichi di consulenza. Eventuali casi di incompatibilità sono individuati dallo stesso organismo di vigilanza.
- Esercitare i propri poteri ispettivi anche nei confronti di altra società laddove il processo strumentale

sia stato assegnato in outsourcing ad altra società, interna o esterna al gruppo di cui MA.FER. S.R.L. fa parte. La possibilità di esercitare tale potere ispettivo, le modalità ed i limiti di esercizio dello stesso verranno di volta in volta disciplinati nei singoli contratti di servizio stipulati da MA.FER. S.R.L. con le altre società.

- Richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e dai responsabili delle strutture aziendali tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del modello, al fine di verificare l'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture aziendali.

➤ **Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.**

A completamento di quanto previsto nel documento denominato "Statuto dell'Organismo di Vigilanza di MA.FER. S.R.L." approvato dall'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, redige un proprio Regolamento interno (**allegato 4**) volto a disciplinare le concrete modalità con cui esercita la propria attività che sarà oggetto di diffusione ed informazione nei confronti degli organi societari.

➤ **Key officer e flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.**

L'art. 6, co. 2, lett. d), del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'obbligo informativo è rivolto in primo luogo alle strutture ritenute a rischio di reato nonché sulla Direzione e sui Responsabili di Funzione. Allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, per ciascuna area a rischio di reato e per ciascuna area strumentale la Società ha provveduto ad individuare un *Key Officer*, sul quale grava l'obbligo di :

- trasmettere all'Organismo di Vigilanza *report* standardizzati, da definire in sinergia con l'OdV, vertenti su aspetti relativi alle attività sensibili individuate nella Parte Speciale del Modello.
 - Svolgere un controllo di primo livello sul rispetto, nell'ambito della propria area di competenza, del MOG, del codice etico e delle procedure interne.
- I key officer di MAFER sono individuati come segue:
- Dirigente Operativo (Paolo Bardone)
 - RSPP, qualità, ambiente e metrologia (Michele Fontani)
 - Responsabile Gare d'appalto, gestione infrastrutture ed impianti (Pietro Pisoni)
 - Responsabile Sviluppo della manutenzione (Andrea Bonfiglioli)
 - Responsabile Programmazione e gestione manutenzione (Vincenzo Vitale)
 - Responsabile Formazione e supporto tecnico (Gianni Cariani)
 - Responsabili d'impianto (Nunzio Di Mauro, Luca Milani, Nicola Ianuale)
 - Responsabili di magazzino (Saverio Ranieri, Matteo Bosio, Luca Granato)

La violazione del presente obbligo di informazione costituisce un illecito disciplinare, sanzionato in conformità a quanto stabilito dal Modello, dalla legge e dai contratti collettivi applicabili.

In ogni caso devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni:

- a) che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;

- eventuali richieste ed offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
 - eventuali scostamenti significativi del *budget* o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di gestione;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano anche indirettamente la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- b) relative all'attività della Società che possono assumere rilevare quanto all'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- i report preparati nell'ambito della loro attività dai *key officer* nominati;
 - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di eventuali finanziamenti pubblici;
 - i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.
- L'Organismo di Vigilanza nel corso dell'attività di indagine che segue alla segnalazione deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurando la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

➤ **Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari e del vertice aziendale.**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse, sia all'Amministratore Unico, che al Dirigente Operativo e al Collegio Sindacale.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

Presenta all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale il piano delle attività per l'anno successivo. L'attività di *reporting* ha peraltro ad oggetto:

- L'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quella di verifica.
- Le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla società, sia in termini di efficacia del modello.
- I necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del modello ed il loro stato di realizzazione.
- L'accertamento di comportamenti non in linea con il modello o con il codice etico.
- La rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del decreto.

- L'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti ovvero dei key officer nell'inoltro della reportistica di loro competenza.
- Il rendiconto delle spese sostenute.
- Eventuali mutamenti normativi che richiedono l'aggiornamento del modello.
- Qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti.
- Le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse.

L'Organismo di Vigilanza comunica inoltre con immediatezza all'Amministratore Unico le violazioni del Modello poste in essere dai diversi soggetti che operano per conto della società.

L'Organismo si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento delle proprie funzioni e comunque con periodicità almeno trimestrale.

Le riunioni sono convocate dal Presidente ovvero su richiesta di almeno un membro. L'Amministratore Unico può in qualunque momento chiedere al Presidente di convocare l'Organismo.

Esso deve coordinarsi inoltre con le strutture tecniche competenti presenti nella Società per i diversi specifici profili.

Come si è già sottolineato, gli aspetti principali relativi al funzionamento dell'organismo sono disciplinati dallo Statuto allegato al presente Modello (**allegato 3**).

Si ribadisce inoltre che l'Organismo disciplina gli aspetti relativi all'espletamento della propria attività (determinazione delle cadenze temporali dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi etc.) mediante un proprio Regolamento Interno.

15. SEGNALAZIONE DI ILLECITI -WHISTLEBLOWING

L'obbligo di informazione per segnalare illeciti o irregolarità grava, in generale, sugli organi sociali, sui dipendenti e su coloro che ricevono incarichi professionali dalla Società.

Oggetto della segnalazione: la segnalazione ha ad oggetto qualsiasi notizia relativa alla commissione di reati, a comportamenti non in linea con le procedure e le regole di condotta previste dal Modello e dal Codice Etico, ad eventuali carenze della struttura organizzativa o delle procedure vigenti. L'Organismo di Vigilanza deve comunque essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai Terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni:

- che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello (cfr. capitolo X, paragrafo E "Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza").
- relative all'attività della Società che possono rilevare quanto all'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati (cfr. capitolo X, paragrafo E "Flusso informativo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza").

Modalità di segnalazione: Le segnalazioni dovranno essere trasmesse, preferibilmente avvalendosi del modello allegato (**allegato 6**) al seguente indirizzo di posta elettronica segnalazioni.odv@mafer-online.it

Le segnalazioni di illeciti e/o irregolarità potranno essere altresì inoltrate all'OdV attraverso i report di cui al precedente paragrafo XIV - 5° paragrafo).

Conferma della ricezione: L'OdV fornisce un avviso di ricevimento, esclusivamente per le ipotesi di segnalazione sul sistema 231, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Avvio dell'istruttoria: l'OdV avvia l'istruttoria entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione

Esito dell'istruttoria: L'OdV qualora ritenga la segnalazione fondata, a seguito di verifiche istruttorie, informa l'Organo amministrativo o, in via residuale (nell'ipotesi in cui la violazione riguardasse l'organo amministrativo), l'Assemblea dei soci per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottare (sanzioni disciplinari e comunicazioni alle autorità giudiziarie competenti).

L'istruttoria dovrà concludersi nel termine di 60 giorni dal suo avvio.

L'organo competente provvederà a sanzionare la violazione nel rispetto del Sistema sanzionatorio, elaborato nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale e del RD. 148/31, allegato al presente Modello (**allegato 5**), cui si rinvia integralmente.

Qualora ritenga la segnalazione non fondata, l'OdV ne dà comunicazione all'autore della segnalazione medesima.

Termine della procedura: l'intera procedura dovrà concludersi entro il termine di 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

Tutela del segnalante: Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

Colui che effettua la segnalazione o la denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione/denuncia.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i.

Conservazione delle segnalazioni: le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Segnalazione esterna: il segnalante può effettuare una segnalazione esterna (avvalendosi del canale di segnalazioni esterne attivato dall'ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Modello in materia di whistleblowing si rinvia al D.lgs. 24 del 10 marzo 2023 e al D.lgs. 179 del 30 novembre 2017.

16. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI DOCUMENTI CONNESSI. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.

➤ L'informazione sul Modello e sui documenti connessi.

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenute nel Modello e nei documenti ad esso connessi.

Il Modello è altresì formalmente comunicato a tutti i soggetti apicali ed ai dipendenti della Società mediante account mail, nonché mediante pubblicazione sul sito aziendale.

Una copia dell'intera documentazione sarà scaricabile e consultabile sul sito web.

Dalla pubblicazione del documento sul sito web e dalla comunicazione ai dipendenti deriva un impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste.

Ai Terzi Destinatari, tenuti al rispetto dello stesso, sarà indicato di scaricare e consultare il testo del MOG dal sito web della società.

Al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico, nonché dei Protocolli connessi al Modello, da parte di terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di un'apposita clausola, ovvero per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

Nell'ambito di tali clausole e pattuizioni, sono anche previste apposite sanzioni di natura contrattuale per l'ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (es. diffida al rispetto del Modello, applicazione di una penale devoluta ad associazioni benefiche, risoluzione del contratto).

Particolare e specifica attenzione è poi riservata alla diffusione del Codice Etico che, oltre ad essere

comunicato con le modalità già indicate per il Modello (consegna a tutti i componenti degli organi Sociali, agli altri soggetti apicali, ai dipendenti, affissione in luogo aziendale accessibile a tutti e pubblicazione sulla rete informatica aziendale) verrà messo a disposizione dei soggetti terzi tenuti al rispetto delle relative previsioni, nonché di qualunque altro interlocutore della Società, mediante pubblicazione integrale sul sito internet aziendale.

L'Organismo di Vigilanza pianifica ed implementa tutte le ulteriori attività d'informazione che dovesse ritenere necessarie e/o opportune.

➤ **La formazione sul Modello e sui protocolli connessi.**

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di curarne la periodica e costante formazione ovvero di promuovere, monitorare ed implementare le iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, dei Protocolli e dei documenti ad esso connessi, al fine di incrementare il rispetto dei valori etici all'interno della Società.

In particolare, si è previsto che i principi del Modello, e quelli del Codice Etico, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (es. corsi, seminari, questionari ecc.) le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'Organismo di Vigilanza mediante approvazione di specifici piani.

I risultati raggiunti con la formazione verranno verificati mediante appositi test di apprendimento, a comprova dell'avvenuta comprensione.

I corsi e le altre iniziative di formazione sono differenziati in base al ruolo ed alle responsabilità delle interessate ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come 'apicali' alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La partecipazione alle citate attività di formazione da parte di tutto il personale interessato rappresenta uno specifico impegno da parte della Società ed è monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

E' comunque prevista la formalizzazione della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto attraverso la richiesta della firma di presenza.

Specifici approfondimenti sul tema sono inoltre inseriti nei corsi tenuti ai neoassunti.

E' inoltre previsto che, a seguito di assunzione e/o trasferimento dei dipendenti in una struttura della Società ritenuta a rischio ai sensi del Decreto, venga tenuto da parte del responsabile dell'area a rischio, uno specifico modulo di approfondimento, con l'illustrazione delle procedure operative e dei controlli. Anche in questo caso è prevista la formalizzazione della partecipazione al momento formativo sulle disposizioni del Decreto attraverso la richiesta della firma di presenza.

➤ **Comunicazione degli aggiornamenti del Modello e/o del Codice Etico.**

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere il necessario aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e dei documenti ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative, suggerendo all'organo amministrativo o alle Funzioni Aziendali di volta in volta competenti le correzioni e gli adeguamenti ritenuti necessari o anche solo opportuni.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, o dei documenti ad esso connessi, sono sottoposti all'approvazione dell'Organo amministrativo e comunicati dall'Organismo di Vigilanza ai suoi destinatari, mediante apposite comunicazioni via mail e, solo se necessario, attraverso la predisposizione di riunioni sugli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.

PARTE SPECIALE – PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001.

1. PREMESSA.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, MA.FER. S.R.L., attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto aziendale (*risk assessment*), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, MA.FER. S.R.L. ha conseguentemente formulato dei principi generali di comportamento e dei protocolli generali di prevenzione, applicabili a tutte le attività sensibili, e dei protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

La presente parte speciale si compone di tanti capitoli quante sono le famiglie di reato (e di illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER. S.R.L.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le *best practice* internazionali, e sono stati successivamente adottati da MA.FER. S.R.L. con gli opportuni adattamenti operati in ragione del proprio modello di *governance* e assetto organizzativo.

2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i destinatari del MOG di MA.FER. S.R.L. adottano regole di condotta conformi alla Legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e negli strumenti di attuazione del Modello medesimo, al fine di prevenire il verificarsi di reati

previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di controllo adottati da MA.FER. S.R.L., i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello, MA.FER. S.R.L. si impegna inoltre a dare attuazione ai protocolli di seguito indicati.

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- Sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, funzionigrammi, procedure o eventuali disposizioni organizzative.
- Sono legittimati a trattare con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo.
- Il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati.
- La formazione e l'attuazione delle decisioni di MA.FER. S.R.L. rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo, nel codice etico e negli strumenti di attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo.
- Sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno a MA.FER. S.R.L.
- Sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno a MA.FER. S.R.L.
- Le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti di MA.FER. S.R.L. sono sempre documentati e ricostruibili.
- L'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche.
- Non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno.
- Per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate linee guida ed è individuato, quale responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.
Il responsabile interno:
 - Può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio.
 - Informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità.
 - Può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal modello di organizzazione, gestione e controllo.
- L'accesso e il trattamento dei dati personali di MA.FER. S.R.L. va gestito in modo conforme alle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

- I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché al collegio sindacale, alla società di revisione e all'organismo di vigilanza.
- La scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza.
- I sistemi premianti ai dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate.
- I flussi finanziari di MA.FER. S.R.L., sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili.
- Tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività di MA.FER. S.R.L. devono essere autorizzate, giustificate e documentate.
- L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio e che costituiscono parte integrante del MOG, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente parte speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'organismo stesso, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente documento.

A. I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D.Lgs. 231/2001 sono:

Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) in offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Abuso d'ufficio (323 c.p.) in offesa degli interessi finanziari dell'Unione Europea

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Fino a 500 quote, aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive

potranno avere una durata compresa tra 2 anni e 7 anni, in ragione del soggetto che ha commesso il reato.

Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere una durata compresa tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 800 quote (2° comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico

servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 c.p. fino a 200 quote; in caso di reati ex art. 319 e 319-ter, comma 1, c.p. da 200 a 600 quote; in caso di reati ex artt. 317, 319 (aggravato ai sensi del 319-bis, 319-ter, comma 2) e 319-quater c.p. da 300 a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.”

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote (commi 1 e 3); da 200 a 600 quote (commi 2 e 4).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non inferiore ad un anno.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata tra 2 e 7 anni, in ragione alla tipologia di soggetto che ha commesso il reato.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 , comma 2, n.1 c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno di particolare gravità.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01 fino a 500 quote aumentate da 200 a 600 quote qualora l'ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un danno grave.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni.

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 800 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode in agricoltura (art. 2 l. 898/1986) NON APPLICABILE A MAFER

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reato sono le seguenti:

1. Funzioni nell'ambito dell'attività di Responsabile della manutenzione (1, 2, 3 e 4)
2. Affidamento servizi, lavori e forniture
3. Gestione rapporti istituzionali con pubblica amministrazione, autorità indipendenti e soggetti pubblici in generale
4. Acquisizione e progressione del personale
5. Erogazione e gestione contributi, sovvenzioni e finanziamenti
6. Affidamento incarichi di consulenza e collaborazioni
7. Predisposizione e comunicazione documentazione ad istituzioni ed autorità
8. Gestione cassa
9. Richieste autorizzazione/concessione
10. Predisposizione documentazione in occasione di versamenti relativi ad imposte dirette ed indirette o altri tributi
11. Gestione valori di bollo
12. Gestione fatturazione e pagamenti
13. Rilascio certificato di abilitazione per il personale
14. Gestione immobili
15. Acquisizione e rinnovo certificazioni
16. Gestione turni personale
17. Gestione presenze personale
18. Gestione acquisto ricambi
19. Gestione sistemi informatici
20. Gestione beni aziendali

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

Per le attività sensibili identificate da MA.FER. S.R.L., ed esplicitate nel precedente paragrafo, sono stati adottati i protocolli di controllo di seguito elencati.

E' fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia
- Garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale, specie per quanto attiene ai rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.
- La gestione dei contatti e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione deve ispirarsi a principi di massima correttezza e trasparenza.
- I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti solo dalla funzione aziendale competente o dalle persone specificatamente delegate a questo scopo.
- La gestione dei rapporti con i terzi che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio deve ispirarsi a criteri di correttezza e trasparenza.

È assolutamente vietato:

1. Appropriarsi anche solo temporaneamente di denaro o altra cosa mobile altrui avendone, per ragione del proprio ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità.
2. Ricevere o ritenere indebitamente denaro od altra utilità, nell'esercizio delle proprie funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui.
3. Procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto, nello svolgimento delle proprie funzioni o del servizio, in violazione di regole di condotta o omettendo di astenersi in presenza di un conflitto d'interesse.
4. Destinare a scopi diversi da quelli di pubblico interesse preventivati le somme ricevute da un ente pubblico.

5. Produrre e trasmettere dichiarazioni e documenti falsi o non veritieri.
6. Adottare artifici o raggiri per ottenere qualsiasi tipo di vantaggio a danno dello Stato o di ente pubblico.
7. Produrre e trasmettere dichiarazioni e documenti falsi o non veritieri per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
8. Alterare o introdursi nel funzionamento di un sistema informatico per ottenere un vantaggio ai danni dello Stato o di un ente pubblico.
9. Abusare della propria qualità o dei propri poteri per costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità.
10. Promettere o offrire al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, italiano o estero, denaro od altra utilità.
11. Sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio per farsa dare o promettere, (oppure per dare o promette) a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita.
12. Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di:
 - conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati, aiuti o premi d'indennità;
 - creare un vantaggio economico o competitivo per l'aggiudicazione di contratti;
13. Destinare e/o utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o esteri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati o con modalità diverse da quelle previste.
14. Porre in essere irregolarità o condotte distorsive nelle fasi di svolgimento della gara nonché ogni altro atto diretto ad influenzare le decisioni di gara.
15. Accordarsi con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto al fine di limitare la concorrenza.

B. I DELITTI INFORMATICI

I "reati informatici" considerati presupposto per l'applicazione della responsabilità amministrativa dell'Ente, sono individuati dall'art. 24-bis del Decreto, che individua le seguenti fattispecie criminose:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.)

"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2. se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3. se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La giurisprudenza definisce il sistema informatico, come “un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo attraverso l'utilizzazione (ancorché parziale) di tecnologie informatiche, caratterizzate dalla registrazione o memorizzazione - per mezzo di un'attività di codificazione e decodificazione - di dati su supporti adeguati, per mezzo di impulsi elettronici, in modo da generare informazioni costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente.”

Si precisa inoltre che secondo la Corte di Cassazione, ai fini della commissione del reato, è sufficiente che la condotta consista nella mera introduzione nel sistema informatico o telematico e non richiede né che ciò abbia comportato lesione della riservatezza dei legittimi utenti né che l'intrusione sia stata effettuata allo scopo di insediare detta riservatezza. Tale reato si qualifica pertanto come reato di mera condotta, connotato da dolo generico e consistente nella violazione del domicilio informatico.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una modalità attraverso la quale il reato si potrebbe realizzare:

il dipendente della Società si introduce nel sistema informatico di una società concorrente onde apprendere notizie su piani di investimento al fine di rendere più competitiva la propria azienda.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: sino a 300 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; b) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La norma in esame ha come scopo la protezione della riservatezza delle comunicazioni e delle informazioni che sempre più frequentemente sono trasmesse attraverso i sistemi informatici o telematici.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una modalità attraverso la quale il reato si potrebbe realizzare:

il dipendente della Società si procura abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente a un altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (clonazione) è possibile realizzare un'illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies, c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce,

riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: sino a 300 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; b) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tale previsione normativa mira a reprimere la diffusione dei virus informatici e, più in generale, di programmi atti ad alterare le funzionalità dei sistemi informatici e telematici.

Si osserva inoltre che, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, si ritiene sufficiente che sia accertata la volontà dell'agente di diffondere il programma con la consapevolezza dei suoi effetti, non esigendo la norma che il fine dell'azione sia la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico.

La giurisprudenza ha ritenuto sussistente il concorso di reato di “diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico” con quello di “accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” ex art. 615-ter dall'analisi dell'elemento soggettivo, ovvero dal fatto che il dolo di quest'ultimo derivi dal dolo del primo.

Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una modalità attraverso la quale il reato si potrebbe realizzare:

la Società finanzia direttamente o indirettamente – ovvero concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che diffondono, comunicano o consegnano programmi informatici da loro stessi o da altri redatti, aventi per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico di una società concorrente.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater, c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;

3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In merito a tali fattispecie di reato, la giurisprudenza ha chiarito che i reati di cui all'art. 617-quater c.p., comma 1 e 2, sono completamente autonomi, non solo perché l'oggettività giuridica è diversa (punendo il primo l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni ed il secondo la divulgazione di comunicazioni intercettate), ma anche perché possono essere diversi i soggetti responsabili delle due ipotesi di reato, essendo perseguibile per il delitto di divulgazione di comunicazioni intercettate anche chi non sia autore della intercettazione.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune modalità attraverso le quali il reato si potrebbe realizzare:

la Società rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico fraudolentemente intercettate.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies, c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In merito al suindicato reato, la giurisprudenza ha precisato che l'utilizzazione di apparecchiature capaci di copiare i codici di accesso degli utenti di un sistema informatico integra la condotta del delitto di cui all'art. 617-quinquies c.p., dal momento che la copiatura abusiva dei codici di accesso per la prima comunicazione con il sistema rientra nella nozione di "intercettare" di cui alla norma incriminatrice.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis, c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio."

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel reato in esame, al fine di individuare la persona offesa dal reato ed interpretare il concetto di altruità, non si può far riferimento al concetto giuridico di possesso dei dati, delle informazioni o dei programmi, poiché caratterizzati dalla immaterialità. La cerchia degli aventi diritto all'integrità dei dati, delle informazioni e dei programmi dovrà quindi essere determinata alla stregua della pluralità degli interessi giuridicamente rilevanti, in tal caso di natura obbligatoria anziché reale, che su di essi possono convergere.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter, c.p.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Tale norma si allinea con il reato ex art. 635-bis, ma fa esclusivamente riferimento al danneggiamento di dati di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater, c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Rispetto a quanto previsto dall'art. 635-bis, la norma in questione prevede la punibilità anche delle condotte come l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Inoltre, come condotta alternativa al danneggiamento, è stato anche previsto l'ostacolo al funzionamento del sistema, risultato che può essere l'effetto di una qualsiasi delle condotte previste, comprese quelle più neutrali come la mera immissione e trasmissione dei dati.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: da 100 a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) interdizione dall'esercizio dell'attività; b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis, c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.”

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La norma attribuisce la natura di documento informatico a qualsiasi specie di supporto (disco fisso, floppy disk, CD...) che contenga dati, informazioni e relativi specifici programmi di elaborazione. Si

qualifica, quindi, come un documento codificato nel quale la rappresentazione dell'informazione, dato o programma può essere letta solo con un particolare apparato di visualizzazione o di decodificazione.

La lesione o la messa in pericolo del bene tutelato si realizzano, quindi, solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in relazione a un dato o a un'informazione contenuti nel documento.

Sulla base dell'attività svolta dalla Società, potrebbero essere astrattamente commessi i seguenti reati tra quelli richiamati dall'art. 491-bis.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.

Sanzioni pecuniarie ex D. Lgs. 231/2001: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive ex D. Lgs. 231/2001: a) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio; b) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; c) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reato sono le seguenti:

1. Accesso, protezione e gestione sistemi informatici
2. Accesso, gestione e aggiornamento sito web
3. Gestione, trasmissione e conservazione documenti informatici
4. Trattamento dati personali
5. Gestione credenziali di accesso ai sistemi informatici
6. Comunicazioni istituzionali con mezzi informatici
7. Gestione sistema di videosorveglianza
8. Gestione PEC
9. Gestione firma digitale

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

Per le attività sensibili identificate da MA.FER. S.R.L., in ordine alla gestione degli strumenti e dei sistemi informatici aziendali, le procedure in vigore presso la Società devono prevedere:

- La definizione e la divulgazione di politiche di sicurezza delle informazioni.
- La disciplina di utilizzo, da parte di dirigenti e dipendenti, di password, modalità di effettuazione di *log-in* e *log out*, posta elettronica e sistemi di protezione.
- Il monitoraggio, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto dei lavoratori e dal Decreto Legislativo 196/03 (“Codice Privacy”), circa accessi agli applicativi da parte di dirigenti e dipendenti.
- La limitazione dell'attribuzione di condizioni di utilizzo privilegiate a determinate figure aziendali (amministratori di sistema, etc.).
- L'inventario degli hardware e dei software utilizzati da dirigenti e dipendenti.

In particolare, per quanto concerne la disciplina di utilizzo degli strumenti informatici da parte dei lavoratori, occorre che:

- Per accedere ai sistemi informatici, il lavoratore debba avvalersi di credenziali di autenticazione costituite da un codice identificativo personale (user-id) assegnato individualmente, di uso strettamente personale, non riassegnabile ad altri lavoratori e non utilizzabile per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da postazioni di lavoro diverse.
- Sia prevista una procedura di verifica periodica dello user-id e di disattivazione in caso di prolungato inutilizzo ovvero di cessazione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore a cui è stata assegnata.
- A ciascun user-id sia associata una password strettamente personale della cui segretezza il lavoratore a cui è assegnata è responsabile.
- Sia previsto l'esplicito divieto di installare software od utilizzare dati provenienti da fornitori diversi da quelli autorizzati dall'azienda ovvero scaricati da internet in assenza di previa autorizzazione da parte dell'unità organizzativa preposta.

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È espressamente vietato:

1. Dichiarare il falso in documenti informatici aventi efficacia probatoria.
2. Introdursi abusivamente in un sistema informatico contro la volontà di chi ha diritto ad escluderlo.
3. Procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo al fine di procurare un profitto a sé o ad altri con danno altrui.
4. Intercettare fraudolentemente o interrompere comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici.
5. Rivelare con mezzi di informazione al pubblico, tutto o parte del contenuto di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici.
6. Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere o rendere in tutto o in parte inservibili informazioni, dati o programmi informatici altrui.
7. Utilizzare credenziali di accesso a sistemi informatici altrui in assenza di delega o autorizzazione formale.
8. Lasciare incustodite le proprie credenziali di accesso a sistemi informatici.
9. Utilizzare servizi di certificazione di firma elettronica, in violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

C. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 416 ad eccezione del comma 6 l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416 bis c.p.).

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni”.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 416 bis l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

L'art. 3 della legge n. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.).

“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma [dell'articolo 416-bis](#) in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 416 ter l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.).

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste [dall'articolo 605](#). Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 630 l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Termini di durata massima delle indagini preliminari (Art. 407 co. 2 lettera a) numero 5) c.p.)

“Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto di cui all'art. 407, comma 2 lettera a) numero 5) l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per una durata non inferiore ad un anno.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L.**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione cassa
2. Gestione approvvigionamenti
3. Affidamento servizi, lavori e forniture
4. Gestione rapporti istituzionali con pubblica amministrazione, autorità indipendenti e soggetti pubblici in generale
5. Acquisizione e progressione del personale
6. Erogazione e gestione contributi, sovvenzioni e finanziamenti
7. Affidamento incarichi di consulenza e collaborazioni
8. Predisposizione e comunicazione documentazione ad istituzioni ed autorità
9. Gestione beni aziendali
10. Uso auto aziendali
11. Gestione sistemi informatici
12. Gestione immobili
13. Attività di manutenzione mezzi rotabili
14. Funzioni 1,2,3, e 4
15. Gestione e accesso impianti

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È severamente vietato:

- Associarsi allo scopo di commettere delitti o atti illeciti
- Fare parte, direttamente o indirettamente, promuovere, finanziare di organizzazioni a delinquere
- Sequestrare persone allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione
- Associarsi allo scopo di commettere il delitto di traffico illecito di sostanze stupefacenti

Il sistema di deleghe e dei poteri aziendali deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati transnazionali di cui all'art. 10 della L. 146/2006.

Al riguardo si rileva che:

- per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.
- per potere aziendale si intende la gestione realizzata attraverso la procura ovvero il negozio giuridico unilaterale, con cui la società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza, sono conferite delle procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Ai fini di una efficace prevenzione dei Reati Transnazionali di cui alla L. 146/2006, il sistema di deleghe deve rispondere ai seguenti requisiti:

- Tutti coloro che intrattengono per conto di MA.FER. S.R.L. rapporti con soggetti esteri, i cui effetti sostanziali si possono ripercuotere sia nello Stato italiano che in altri Stati, devono essere dotati di formale delega.
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente e, eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite.
- I poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi e le politiche aziendali di MA.FER. S.R.L.
- Il delegato deve disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

Anche l'attribuzione delle procure, sempre nell'ottica della prevenzione dei Reati Transnazionali, deve rispondere ai seguenti principi:

- Le procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.
- Le procure, sia speciali che generali, devono essere conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega.
- Le procure devono contenere una descrizione dettagliata dei poteri di gestione conferiti.
- Le procure possono essere conferite a persone fisiche espressamente individuate oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri.
- Nel caso di mutamento delle deleghe, gli interessati sono tenuti a non esplicitare i poteri previsti dalle procure relative al precedente incarico.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni interne aziendali, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere gestorio e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al titolare o qualora riscontri altre anomalie.

D. DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.

I delitti contro la fede pubblica (art. 25 bis D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.).

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ⁽²⁾;
2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni ⁽⁴⁾.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da un 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.).

“Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.).

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato , acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per l'articolo 453 c.p. (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.).

“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.).

“Le disposizioni degli [articoli 453, 455 e 457](#) si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato , o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto alle sanzioni pecuniarie previste per gli artt. 453, 455 457 e 456, 2 c, c.p. ridotte di un terzo (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.).

“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.).

“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.).

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita [nell'articolo 457](#), ridotta di un terzo”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.).

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti [dall'articolo 473](#), chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000 .

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno.

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione cassa
2. Gestione valori di bollo
3. Gestione approvvigionamenti
4. Gestione opere d'ingegno o opere industriali
5. Gestione pulizia materiale rotabile
6. Gestione e accesso impianti

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia
- Segnalare la presenza di monete o valori da bollo contraffatti all'OdV

È severamente vietato:

- Contraffare o alterare monete nazionali o straniere, acquistare, mettere in circolazione, introdurre nel territorio dello Stato, accettare, mettere in circolazione, ricevere, fabbricare o introdurre nel territorio dello Stato monete o valori di bollo contraffatti o alterati.
- Contraffare o alterare marchi, segni distintivi, brevetti o prodotti industriali nazionali o esteri, di prodotti industriali, o fare uso di tali marchi, segni, brevetti o prodotti contraffatti o alterati.
- Contraffare, acquistare, detenere o alienare la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo.
- Fabbricare, acquistare, detenere o alienare filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
- Fare uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I delitti contro l'industria e il commercio (25 bis.1 D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.).

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni.

Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli [articoli 473 e 474](#)”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.).

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.).

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.).

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.).

“Salva l'applicazione degli [articoli 473 e 474](#) chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis](#), secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517 quater c.p.).

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli [articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis](#), secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L.**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione rapporti con i fornitori
2. Gestione contrattuale
3. Gestione accessi impianti e sede
4. Gestione pulizia materiale rotabile
5. Definizione policy aziendali e indirizzi strategici
6. Gestione diritti d'autore e proprietà industriale

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

MA.FER. S.R.L. ha adottato specifiche procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, anche al fine di prevenire la commissione dei reati transnazionali.

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È fatto divieto di:

- Acquistare prodotti farmaceutici da aziende non riconosciute o non autorizzate.
- Agire in concorrenza con la Società.
- Commercializzare prodotti farmaceutici, cosmetici o alimentari contraffatti o falsi.
- Commercializzare sostanze alimentari non genuine.
- Commercializzare prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, tali da indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- Fabbricare beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.
- Contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

F. I REATI SOCIETARI

I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

False comunicazioni sociali. (Art. 2621 c.c. - Legge 69/2015).

«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Fatti di lieve entità. (Art. 2621-bis c.c. Legge 69/2015).

«Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

False comunicazioni sociali delle società quotate. (Art. 2622 c.c. - Legge 69/2015).

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 600 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Impedito controllo (art. 2625, II comma c.c.)

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 130 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del D.Lgs. 7.9.2005, n. 209, o del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 180 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Corruzione tra privati (art. 2635, c.c.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per se o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 600 quote (nei casi previsti dal terzo comma).

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 330 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in un modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 commi 1 e 2 del D.lgs. 39/2010)

“1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di

ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: per la violazione del primo comma da 200 a 260 quote. Per la violazione del secondo comma da 400 a 800 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione dei rapporti infragruppo
2. Predisposizione e adozione deliberazioni da parte degli organi sociali
3. Tenuta della contabilità
4. Gestione paghe
5. Raccolta, valutazione e conservazione documenti necessari per la predisposizione del bilancio sociale
6. Comunicazioni sociali
7. Adempimenti relativi ad oneri informativi obbligatori per legge
8. Raccolta, valutazione e conservazione documentazione relativa a imposte, tributi e adempimenti fiscali
9. Rapporti con la pubblica amministrazione e le autorità
10. Redazione comunicazioni sociali
11. Adempimenti statutari e di legge

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

Inoltre, è fatto divieto di:

- Indurre in errore od omettere informazioni circa la redazione dei documenti contabili societari.
- Impedire al Socio Unico l'attività di controllo legalmente attribuita attraverso occultamento di documenti o con artifici.
- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.
- Ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- Effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- Aumentare fittiziamente il capitale sociale.
- Sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettare la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi statutari ed inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

- Accettare promesse o consegna di denaro o altra utilità non dovute per la redazione dei documenti contabili societari.
- Ostacolare le funzioni di soggetti preposti alla redazione di documenti contabili societari.
- Influenzare l'Assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

G. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).

“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 bis 1 c.p.)

“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.

Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti”.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270 bis c.p.).

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Ai fini della definizione delle “Condotte con finalità di terrorismo” si precisa che l'art. 270 sexies c.p. contiene la seguente definizione:

“1. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.).

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attentava alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli [articoli 98 e 114](#), concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289 bis c.p.).

“È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Assistenza degli associati (art. 270 ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 200 a 700 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni .

Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: nell'ipotesi di verifica della circostanza di cui al comma 1, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote. Nell'ipotesi di verifica della circostanza di cui al comma 2, sarà applicata la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)

“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 200 a 700 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

**Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
NON APPLICABILE A MAFER**

Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo - New York 09 dicembre 1999 NON APPLICABILE A MAFER

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione cassa
2. Gestione approvvigionamenti
3. Affidamento servizi, lavori e forniture
4. Gestione rapporti istituzionali con pubblica amministrazione, autorità indipendenti e soggetti pubblici in generale
5. Acquisizione e progressione del personale
6. Erogazione e gestione contributi, sovvenzioni e finanziamenti
7. Affidamento incarichi di consulenza e collaborazioni
8. Predisposizione e comunicazione documentazione ad istituzioni ed autorità
9. Gestione beni aziendali
10. Uso auto aziendali
11. Gestione sistemi informatici
12. Gestione immobili
13. Attività di manutenzione mezzi rotabili
14. Funzioni 1,2,3, e 4
15. Gestione e accesso impianti

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

E' fatto divieto di:

- Promuovere, costituire, organizzare, dirigere o finanziare associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Sabotare servizi pubblici essenziali.
- Preparare e usare materiali esplosivi, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose.
- Sequestrare persone.
- Dare rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Attenta alla vita od alla incolumità di una persona, sequestrare una persona o compiere qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
- Istigare a commettere una o più delle attività suddette.

H. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001) sono i seguenti:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.).

“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni ⁽³⁾.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Prostituzione minorile (Art. 600 bis c.p. comma 1)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Pornografia minorile (Art. 600 ter c.p. commi 1 e 2)

“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto ⁽¹⁾.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma ⁽²⁾. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600 quater c.p.)

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste [dall'articolo 600-ter](#), consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui [all'articolo 600](#), ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo ⁽³⁾.

Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati [nell'articolo 601](#), acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui [all'articolo 600](#) è punito con la reclusione da otto a venti anni”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per durata non inferiore ad un anno.

Adescamento di minori (Art. 609 undecies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli [articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater](#), anche se relativi al materiale pornografico di cui [all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies](#), adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603 bis c.p. l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000). Qualora ricorra uno dei delitti di cui agli artt. 600 ter, co. 1 e 2, 600 quater, co. 1, 600 quinquies c.p. l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino da 300 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)

“Le disposizioni di cui agli [articoli 600-ter e 600-quater](#) si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le

prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La sanzione interdittiva avrà una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato suddetto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione reti informatiche
2. Assunzione e gestione personale
3. Gestione paghe
4. Gestione pulizia materiale rotabile
5. Gestione e accesso impianti

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È fatto divieto di:

- Ridurre in schiavitù o in stato di soggezione continuativa una persona costringendola a prestazioni lavorative, sessuali, all'accattonaggio o a attività illecite.
- Favorire, sfruttare, gestire, organizzare o controllare la prostituzione di persona minorenni.
- Reclutare minorenni e/o realizzare esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produrre materiale pornografico.
- Detenere, acquistare, scaricare, diffondere materiale pornografico anche attraverso sistemi informatici.
- Organizzare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione.
- Reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.
- Corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali.
- Violare le norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

- Assumere o impiegare manodopera in condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- Corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.

I. ABUSI DI MERCATO

I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/2001) sono individuati nella Parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184)

“1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive. centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni”

Manipolazione del mercato (Art. 185)

“1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

2-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Comunicazioni societarie
2. Adozione delibere societarie
3. Comunicazioni e gestione rapporti infragruppo
4. Uso delle informazioni relative alla società controllante

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È fatto divieto di:

1. Acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate legate all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Comunicare informazioni privilegiate al di fuori delle proprie funzioni.

J. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa dell'ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell'art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

“[...] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanza stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di sei mesi.

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Organizzazione ed erogazione della formazione del personale in materia di sicurezza e tutela della salute
2. Gestione obblighi normativi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute
3. Rapporti con pubblica amministrazione, istituzioni ed autorità competenti.
4. Gestione materiale rotabile
5. Gestione e manutenzione immobili
6. Gestione rifiuti
7. Gestione sostanze pericolose
8. Programmazione e gestione manutenzione
9. Programmazione e gestione personale operativo
10. Aggiornamento documentazione interna in materia di sicurezza e tutela della salute
11. Applicazione DUVRI

12. Gestione, accessi e controlli presso gli impianti e la sede

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

Tutti i destinatari del Modello adottano le regole di condotta conformi ai principi contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008 e nel documento di valutazione dei rischi predisposto dalla Società.

Pertanto, devono intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello i principi di comportamento individuati nel Codice Etico e tutta la documentazione predisposta da MA.FER. S.R.L. per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quali, in via esemplificativa, il documento di valutazione dei rischi, il piano generale di emergenza e di evacuazione.

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i soggetti delegati e i dipendenti di MA.FER. S.R.L., devono garantire la stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti che disciplinano l'attività aziendale.

La gestione dei contatti e dei rapporti da parte dei soggetti operanti nell'ambito delle attività a rischio deve essere coordinata solo dalla funzione aziendale competente o dalle persone specificatamente delegate a questo scopo.

Inoltre, la società è tenuta al rispetto dei seguenti principi:

a) Principi in materia di struttura organizzativa della società:

- le deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere redatte per iscritto determinando in modo chiaro, specifico, ed univoco le funzioni assegnate e ad esse deve essere data adeguata e tempestive pubblicità;
- devono essere correttamente formalizzate le responsabilità, i compiti organizzativi e operativi di dirigenti e preposti, e devono essere chiaramente descritte le mansioni di ciascun dipendente di MA.FER. S.R.L. in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- devono essere resi noti a tutti i livelli aziendali dell'organizzazione le funzioni ed i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli eventuali addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza, e degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del medico competente;
- i responsabili interni e gli eventuali consulenti esterni e i soggetti che di fatto esercitano funzioni in materia di sicurezza devono essere scelti sulla base di requisiti di professionalità e competenza degli stessi debitamente comprovata;
- devono essere previsti presidi specifici di controllo interni sulla conformità a Legge dell'attività affidate e svolte in capo alle società prestatrici di servizi;

b) Principi in materia di attività di formazione ed addestramento:

- deve essere garantita adeguata conoscenza della normativa applicabile in materia antinfortunistica ai soggetti responsabili della sicurezza, all'Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- deve essere adeguatamente programmata ed effettuata la formazione e informazione dei dipendenti e dei collaboratori che comunque operano all'interno di MA.FER. S.R.L. con riferimento alle materie antinfortunistiche in generale ed ai rischi cui sono sottoposti, con riferimento alla specifica mansione da svolgere, ad eventuali rischi specifici ed alle misure di prevenzione e comportamenti da adottare;

c) Principi in materia di attività di gestione operativa in materia di sicurezza:

- deve essere adeguatamente effettuata ed aggiornata su base continuativa, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- deve essere data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come individuati nell'attività di valutazione dei rischi.

L'attuazione dei principi elencati nel precedente capitolo richiede che le funzioni aziendali, nello svolgimento dell'attività sensibile individuata all'interno di MA.FER. S.R.L., provvedano a:

- Ottemperare compiutamente a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati nel D. Lgs. N. 81/2008.
- Definire con chiarezza ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti relativi all'attività sensibile.
- Garantire la nomina, da parte del datore di lavoro di tutti i soggetti previsti dalla normativa nonché la vigilanza dello stesso sul corretto espletamento da parte dei delegati delle funzioni trasferite.
- Definire idonei sistemi di controllo (quali ad esempio la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) che consentano di verificare la regolarità delle attività che possono avere incidenza ai fini della commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies*.
- Stabilire che annualmente la società adotti un budget che contenga fondi destinati all'implementazione ed al mantenimento del sistema di gestione in materia di sicurezza. Con riferimento all'attività di formazione ed addestramento, occorre stabilire che annualmente la società approvi un budget da destinare ad un piano di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per tutti i lavoratori.
- Garantire la valutazione del livello di apprendimento dei partecipanti ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
- Garantire la conoscibilità, a tutto il personale ed a tutti i livelli, delle mansioni e degli obblighi di ciascun soggetto in materia di sicurezza, anche attraverso l'aziendale utilizzo della intranet di Gruppo.

Con riferimento all'attività di gestione operativa in materia di sicurezza, si deve prevedere che:

- I lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i medici competenti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'organismo di Vigilanza eventuali anomalie riscontrate nel corso del monitoraggio/esecuzione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. N. 81/2008.
- Sia data tempestivamente notizia al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'introduzione all'interno di MA.FER. S.R.L. di eventuali nuovi macchinari, strumenti, apparecchiature, lo spostamento delle stesse e qualsiasi modifica nei luoghi di lavoro che possa impattare sulla valutazione dei rischi.
- Vengano sanzionati tutti i comportamenti in contrasto con i principi di cui alla presente Parte Speciale.

Il sistema di controllo preventivo di MA.FER. S.R.L. si fonda sui seguenti elementi:

- Codice etico con riferimento ai reati considerati: è espressione della politica aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro e indica la visione, i valori essenziali e le convinzioni dell'azienda in tale ambito. Serve pertanto a definire la direzione, i principi d'azione ed i risultati a cui tendere nella materia.
- Struttura organizzativa. È stata adottata una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda. Tale impostazione comporta in sostanza che:
 - nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori sono stati esplicitati anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse attività;
 - sono in particolare documentati i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente.
- Formazione e addestramento. Sono componenti essenziali per la funzionalità del modello. Lo svolgimento di compiti che possono influenzare la salute e sicurezza sul lavoro richiede un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello. In concreto, ciascun lavoratore/operatore aziendale riceve una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Questa avviene in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'azienda organizza la formazione e l'addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente. Nello specifico la formazione viene effettuata sia mediante l'invio a tutto il personale di opuscoli sia mediante corsi d'aula o con l'utilizzo della intranet aziendale.
- Comunicazione e coinvolgimento. La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda assume un valore rilevante per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli. Il coinvolgimento è realizzato attraverso:
 - la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
 - riunioni periodiche che tengono conto almeno delle richieste fissate dalla legislazione vigente utilizzando anche le riunioni previste per la gestione aziendale. Di tali riunioni periodiche viene redatto apposito verbale.
- Gestione operativa. Il sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro si integra ed è congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali. Dalla analisi dei processi aziendali e delle loro interrelazione e dai risultati della valutazione dei rischi è derivata la definizione delle modalità per lo svolgimento in sicurezza delle attività che impattano in modo significativo sulla salute e sicurezza sul lavoro. L'azienda, avendo identificato le aree di intervento associate agli aspetti di salute e sicurezza, esercita una gestione operativa regolata. In questo senso, particolare attenzione è stata posta riguardo a:
 - assunzione e qualificazione del personale;
 - organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
 - acquisizione di beni e servizi impiegati dall'azienda e comunicazione delle opportune informazioni a fornitori ed appaltatori;
 - manutenzione normale e straordinaria;
 - qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori;
 - gestione delle emergenze;

- procedure per affrontare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.
- Sistema di monitoraggio della sicurezza. La gestione della salute e sicurezza sul lavoro deve prevedere una fase di verifica del mantenimento delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e valutate idonee ed efficaci. Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dall'azienda sono sottoposte a monitoraggio pianificato. L'impostazione del piano di monitoraggio si sviluppa attraverso:
 - programmazione temporale delle verifiche (frequenza);
 - attribuzione di compiti e di responsabilità esecutive;
 - descrizione delle metodologie da seguire;
 - modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.
 La società garantisce la formazione dei destinatari del MOG in materia.

K. I DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

I reati di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto

di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.”

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, profitto o prodotto del reato.

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un periodo massimo di due anni.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Affidamento lavori, servizi e forniture.
2. Gestione approvvigionamenti
3. Gestione beni societari
4. Gestione cassa
5. Gestione pagamenti
6. Gestione accesso impianti e sede

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È fatto divieto di:

- Occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.
- Impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di altro delitto o ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies D.lgs. 231/2001) sono disciplinati dalla legge n. 633/1941, individuati come segue:

(Art. 171, co. 1 lettera a) bis) e co. 3)

È punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: (...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. (...)

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

(Art. 171 bis)

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena

non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

(Art. 171 ter)

“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (da cinque a trenta milioni di lire) chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero

presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; ⁽²³⁰⁾

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 (cinque a trenta milioni di lire) chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli [articoli 30 e 32-bis del codice penale](#);

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi [dell'articolo 36 del codice penale](#);

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno. ed autori drammatici”.

(Art. 171 septies) NON APPLICABILE A MAFER

(Art. 171 octies) NON APPLICABILE A MAFER

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione servizi informatici
2. Gestione contratti
3. Diffusione informazioni sul sito web della società
4. Gestione diritti d'autore e proprietà industriale

5. Gestione accesso impianti e sede

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, mantengano condotte conformi alla politica aziendale tali da impedire e prevenire la commissione dei reati indicati. MA.FER. S.R.L. ha predisposto e implementato appositi presidi organizzativi per prevenire e controllare il rischio di commissione di reato nello svolgimento delle proprie attività.

Al fine di evitare il verificarsi dei reati appena descritti, a tutti i destinatari è fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Adottare prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
- Utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi.
- Curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell'utilizzo delle risorse online.
- Assicurare che i programmi informatici utilizzati dai soggetti apicali e sottoposti non siano diffusi in formato eseguibile e che non siano distribuiti agli utilizzatori di detti programmi i codici di attivazione per le licenze degli stessi, con la sola esclusione dei soggetti a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.
- Garantire che i software di terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività della Società, siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi.
- Verificare preventivamente l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale, per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.
- Assicurare l'istituzione e l'operatività costante di dispositivi tecnologici ("Filtri") che impediscono a tutti i soggetti apicali e sottoposti – con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche – l'accesso a siti internet o l'utilizzo di altri strumenti che consentano lo scambio e la condivisione tra utenti di contenuti protetti da copyright.

È fatto divieto di:

- Duplicare, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
- Duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata in assenza di autorizzazione prevista per legge, e/o previo accordo con il legittimo distributore o in violazione delle norme sul diritto d'autore.
- Promuove eventi ed attività durante i quali sono utilizzate, proiettate, diffuse opere d'autore in assenza di autorizzazione prevista per legge, e/o previo accordo con il legittimo distributore o in violazione delle norme sul diritto d'autore.

M. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è disciplinato all'art. 377 bis c.p.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Rappresentanza legale in giudizio
2. Gestione rapporti con l'attività giudiziaria
3. Gestione precontenzioso e contenzioso

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società. Al fine di evitare il verificarsi del reato, a tutti i destinatari è richiesto di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire il rispetto dei principi comportamentali contenuti nel Codice Etico.
- Garantire che tutte le attività aziendali siano improntate al rispetto delle leggi vigenti, nonché ai principi di correttezza e trasparenza.
- Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale al fine di un qualsiasi interesse e/o vantaggio per la Società, e/o comunque di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'autorità giudiziaria.
- Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto ad

- avvalersi della facoltà di non rispondere, ovvero di mentire, dinnanzi all'autorità giudiziaria.
- Evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di aiutare un soggetto ad eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa.
- Mantenere un contegno chiaro, trasparente e collaborativo con le Autorità Giudicanti e Inquirenti.
- Mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria tutte le informazioni, dati e/o notizie eventualmente richiesti nell'ambito di un procedimento.
- Evitare qualsiasi forma di corruzione (promessa di pagamento o pagamenti in denaro) anche indiretta, volta ad indurre soggetti terzi a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

N. I REATI IN MATERIA AMBIENTALE

I reati ambientali (Art. 25 undecies D.lgs. 231/2001) sono disciplinati sia dal codice penale che dal decreto legislativo n. 152/2006 (T.U. ambiente) e dalla legge 150/1992, e sono i seguenti:

Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.).

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.).

“Fuori dai casi previsti [dall'articolo 434](#), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non superiore ad un anno.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.).

“Se taluno dei fatti di cui agli [articoli 452-bis e 452-quater](#) è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 250 a 560 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata variabile in relazione al reato (fino a 6 mesi e fino ad un anno).

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727 bis c.p.) **NON APPLICABILE A MAFER**

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Articolo 733 bis c.p.) **NON APPLICABILE A MAFER**

Art. 137 T.U. ambiente.

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'[allegato 5](#) alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli [articoli 107](#), comma 1, e [108](#), comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'[articolo 131](#) è punito con la pena di cui al comma 3. 5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. 7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'[articolo 110](#), comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'[articolo 101](#), commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo [13](#) della [legge n. 689 del 1981](#) e degli articoli [55](#) e [354](#) del codice di procedura penale. 9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'[articolo 113](#), comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. 10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'[articolo 84](#), comma 4, ovvero dell'[articolo 85](#), comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli [articoli 103](#) e [104](#) è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'[articolo 88](#), commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'[articolo 87](#), oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'[articolo 112](#), al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione

dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote in ragione al comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste ad eccezione della violazione dei commi 2 e 5, secondo periodo, e 11 per i quali sono previste le sanzioni interdittive a) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, b) della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata fino a 6 mesi.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 T.U. ambiente)

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli [articoli 208](#), [209](#), [210](#), [211](#), [212](#), [214](#), [215](#) e [216](#) è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'[articolo 192](#), commi 1 e 2. 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444](#) del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. 4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'[articolo 187](#), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'[articolo 227](#), comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. 7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli [articoli 231](#), commi 7, 8 e 9, [233](#), commi 12 e 13, e [234](#), comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, [235](#) e [236](#) che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'[articolo 234](#), comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. 9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote in ragione al comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste ad eccezione della violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, per i quali sono previste le sanzioni interdittive a) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, b) della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata fino a 6 mesi.

Bonifica dei siti (Art. 257 T.U. ambiente, commi 1 e 2)

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli [articoli 242](#) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in ragione al comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 T.U. comma 4).

“4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 T.U. ambiente, comma 1)

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo [26](#) del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.)

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: nel caso di verifica del primo comma l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso di verifica del secondo comma l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni interdittive a) dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, b) della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi o e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi, per una durata fino a 6 mesi.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260 bis co. 6 e 7 T.U. ambiente)

“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. Il trasportatore

che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. [483 del codice penale](#) in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli [477 e 482 del codice penale](#). La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Art. 279 comma 5 che richiama il comma 2 T.U. ambiente

“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria fino a 250 quote, (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste

Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1, 1 (Art. 1, L. 150/1992)

NON APPLICABILE A MAFER

Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2 (Art. 2 L. 150/1992) NON APPLICABILE A MAFER

Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6, L. n. 150/1992) NON APPLICABILE A MAFER

Reati richiamati dall'art. 3 bis L. n. 150/1992, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica,

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed I), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di

certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Reati previsti dall'articolo [3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549](#), Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC).] 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94

comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, in ragione del comma di riferimento (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste.

Reati previsti dal [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202](#), in materia di inquinamento provocato dalle navi **NON APPLICABILI A MAFER**

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione raccolta, stoccaggio, smaltimento e distruzione rifiuti
2. Gestione manutenzione materiale rotabile.
3. Verifiche certificazioni e documentazioni
4. Comunicazioni alle pubbliche amministrazioni e alle Autorità
5. Gestione controlli acqua, suolo, sottosuolo e aria
6. Gestione pulizie
7. Gestione del controllo delle autorizzazioni dei gestori dei rifiuti
8. Gestione videosorveglianza
9. Gestione ingressi presso gli impianti e la sede

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

Obiettivo del presente protocollo è garantire che tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nei processi sopra elencati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società. Al fine di evitare il verificarsi dei reati ambientali, a tutti i destinatari è richiesto di:

- Rispettare le procedure aziendali e l'ulteriore documentazione aziendale adottata con riferimento alla gestione, stoccaggio e smaltimento di rifiuti presenti presso le sedi.
- Affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori.
- Assicurarci, nel caso di ricorso ad aziende esterne per lo smaltimento dei rifiuti, che le stesse dispongano delle autorizzazioni necessarie.
- Adottare efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge.
- Compilare accuratamente la documentazione richiesta dalla normativa per procedere allo smaltimento dei rifiuti.
- Effettuare controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.
- Inserire clausole contrattuali standard riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia ambientale e smaltimento dei rifiuti, nei contratti di somministrazione, appalto, subappalto.

Ai destinatari del Modello è fatto divieto:

- Abbandonare dei rifiuti;
- Uccidere, catturare o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta
- Fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- Cedere rifiuti a soggetti che gestiscono discariche e che non posseggano le necessarie autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni;
- Cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee;
- Abusivamente cedere, acquistare, ricevere, trasportare, importare, esportare, procurare ad altri, detenere, trasferire, abbandonare o disfarsi illegittimamente di materiale ad alta radioattività
- Realizzare, anche solo di fatto, una discarica;

- Depositare in modo incontrollato i rifiuti.

Inoltre:

- I rifiuti vanno smaltiti nel rispetto dell'ambiente e della legge nonché degli accordi cui aderisce la società e dei protocolli interni;
- Nel caso in cui si cagioni un inquinamento occorre procedere alla relativa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente;
- Nel caso in cui l'autore dell'inquinamento sia un soggetto terzo, è vietato porre in essere qualsiasi condotta che possa apportare un contributo causale all'evento inquinante;
- devono essere sempre individuati il soggetto o i soggetti incaricati della verifica della corretta gestione dei rifiuti;
- l'attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto della legge e degli accordi cui la società aderisce;
- deve essere garantita la tracciabilità e l'archiviazione delle autorizzazioni, della documentazione e dei controlli svolti sugli operatori di trasporto e smaltimento dei rifiuti, delle copie dei formulari ricevuti.

E' fatto obbligo in capo alla Società di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato;
- Garantire la formazione in materia.

O. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che ha disposto l'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità degli enti per il delitto di cui a seguire:

Art. 22, comma 12 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Tale articolo sanziona "il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato", qualora:

- (i) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre;
- (ii) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa;
- (iii) lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra una delle tre circostanze di cui sopra, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive.

Art. 12, commi 3, 3bis, 3 ter e 5 ex D. Lgs. 286/1998

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. ⁽¹²⁶⁾ ⁽¹⁴⁹⁾ ⁽¹⁴⁶⁾

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹⁴⁹⁾

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. (...)

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra una delle tre circostanze di cui ai commi 3, 3 bis e 3 ter, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Qualora ricorra la circostanza di cui al comma 5, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore ad un anno.

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Procedure di selezione del personale
2. Gestione comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e le autorità in materia di rapporti lavorativi
3. Produzione e acquisizione documentazione in materia di rapporti di lavoro

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

Nello svolgimento delle attività, tutti i destinatari del presente protocollo sono tenuti ad osservare i principi generali di comportamento che la Società ha individuato in conformità alle regole dettate dalla normativa in materia impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno.
- Richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e al seguito del rinnovo dello stesso.
- Monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno ed inviare comunicazione ai dipendenti in prossimità della scadenza.
- Individuare in maniera chiara il soggetto incaricato a richiedere, verificare ed archiviare copia del permesso di soggiorno del soggetto candidato, qualora già in suo possesso.
- Inserire clausole contrattuali standard riguardanti l'impegno al rispetto della normativa in materia di immigrazione nei contratti di somministrazione, appalto, subappalto.
- In caso di rapporti con aziende che forniscono il servizio di manutenzione degli impianti ed il servizio di pulizie che si avvalgono di personale non residente, verificare il possesso del regolare permesso di soggiorno, ovvero che il permesso non sia scaduto e che sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
- Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, prevedere la presenza una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del codice civile.
- Nel caso di ricorso a lavoratori stranieri, osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato.

E' fatto obbligo in capo alla Società di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato;
- Garantire la formazione in materia.

P. RAZZISMO E XENOFOBIA

Il reato di xenofobia e razzismo, di cui all'art. 25 terdecies del D.lgs. 231/2001, è il seguente:

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.).

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini

di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra uno dei delitti l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per una durata non inferiore ad un anno.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Organizzazione dei turni del personale
2. Procedure di selezione del personale
3. Progressioni di carriera
4. Organizzazione corsi di formazione
5. Organizzazione corsi per il conseguimento delle idoneità
6. Coordinamento personale operativo
7. Gestione turni personale
8. Gestione presenze
9. Gestione ore straordinarie di lavoro

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È fatto divieto di:

- Istigare al razzismo
- Porre in essere atti discriminatori fondati su ragioni di razza.

Q. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO APPARECCHI

La frode in competizioni sportive, ai sensi dell'art. 25 quaterdecies del D.lgs. 231/2001, è disciplinata dai seguenti articoli:

Art. 1 l. 401/1989

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive potranno avere durata non superiore ad un anno.

Art. 4 l. 401/1989

“1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 (lire un milione). Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione). La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51 (lire centomila) a euro 516 (lire un milione).

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 260 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione cassa
2. Gestione servizi informatici
3. Vigilanza e coordinamento personale e mezzi presso gli impianti

❖ Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato
- Garantire la formazione in materia

È fatto divieto di:

- Utilizzare giochi on line nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'interesse o a vantaggio della società
- Scommettere nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'interesse o a vantaggio della società

La società deve garantire:

- l'applicazione di filtri ai sistemi informatici per vietare l'accesso a siti vietati.

R. CONTRABBANDO

I reati di contrabbando di cui all'art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/2001, sono i seguenti.

Reati previsti dal D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43

Introdurre o trasportare merci estere vietate o senza permesso della dogana o in violazione dei diritti doganali.

Le fattispecie di reato di contrabbando:

Art. 282(Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Art. 283(Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Art. 284(Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Art. 285(Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Art. 286(Contrabbando nelle zone extra-doganali)

Art. 287(Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Art. 288(Contrabbando nei depositi doganali)
Art. 289(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
Art. 290(Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
Art. 291(Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
Art. 291-bis.(Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Art. 291-ter.(Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Art. 291-quater.(Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
Art. 292(Altri casi di contrabbando)
Art. 293(Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)
Art. 294(Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
Art. 295(Circostanze aggravanti del contrabbando)
Art. 295-bis.(Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità)
Art. 296(Recidiva nel contrabbando)
Art. 297(Contrabbando abituale)
Art. 298(Contrabbando professionale)
Art. 299(Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)
Art. 300(Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata)
Art. 301(Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)
Art. 301-bis.(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)
Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 200 quote. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;_d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;_e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Gestione rapporti con i fornitori
2. Gestione contrattuale
3. Affidamento lavori, servizi e forniture.
4. Gestione approvvigionamenti

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato;
- Garantire la formazione in materia.

È assolutamente vietato:

- Introdurre o trasportare merci estere vietate o senza permesso della dogana o in violazione dei diritti doganali.

S. REATI TRIBUTARI

I reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001) sono disciplinati dal D.lgs. 74/2000, e sono i seguenti.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 commi 1 e 2 bis ex D.lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

(...) 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora sia configurata l'ipotesi di cui al comma 1 la pena pecuniaria sarà fino a 500 quote. Qualora sia configurata l'ipotesi di cui al comma 2 bis la pena pecuniaria sarà fino a 400 quote.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 ex D.lgs. 74/2000)

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 commi 1 e 2 bis ex D.lgs. 74/2000)

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (...)

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: per violazione del comma 1 la sanzione è fino a 500 quote. Per la violazione del comma 2 bis la sanzione è fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art 10 ex D.lgs. 74/2000)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10 quater ex D.lgs. 74/2000)

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4 ex D.lgs. 74/2000)

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una

delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: ⁽¹⁶⁾

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 300 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art.5 ex D.lgs. 74/2000)

"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 ex D.lgs. 74/2000)

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace

la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 400 quote. Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Redazione e comunicazione documentazione contabile e fiscale
2. Acquisizione documentazione contabile
3. Pagamento tributi e imposte
4. Emissione fatture
5. Acquisizione, controlli e pagamenti fatture
6. Predisposizione documentazione societaria
7. Comunicazioni infragruppo
8. Comunicazioni contabili e fiscali nei confronti delle istituzioni e delle autorità
9. Archiviazione documentazione contabile

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato;
- Garantire la formazione in materia.

È assolutamente vietato:

- Indicare nelle dichiarazioni relative alle imposte elementi passivi fittizi.
- Compilare e/o comunicare false dichiarazioni fiscali, anche con mezzi fraudolenti.
- Emettere o rilasciare fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione fiscale.
- Occultare o distruggere documenti contabili.
- Dichiarare il falso o compiere altri atti fraudolenti al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione.

T. DELITTI CONTRO LA PERSONA

Il delitto consistente in pratiche di mutilazione di organi genitali femminili (art. 25 quater.1 D.lgs. 231/2001) è il seguente:

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583 bis c.p.).

“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma [dell'articolo 444 del codice di procedura penale](#) per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra il delitto, l'ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote (entro il limite di Euro 150.000).

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività e della sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzioni, per un periodo non superiore a 1 anno e la revoca dell'accreditamento.

❖ **Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L**

Le attività risultate sensibili, ai sensi del risk assessment, per tale famiglia di reati sono le seguenti:
1. Gestione e accesso impianti

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato;
- Garantire la formazione in materia.

È assolutamente vietato:

- Agevolare, facilitare, supportare, fornire aiuto e/o strumenti, fornire accesso a luoghi per lo svolgimento di mutilazioni genitali femminili;
- Mutilare gli organi genitali femminili.

U. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono disciplinati dal c.p. (art. 25 sexiesdecies del D.lgs. 231/2001), e sono i seguenti.

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di

denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, all'ente è erogata la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, all'ente è erogata la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni seguenti: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, all'ente è erogata la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, all'ente è erogata la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni seguenti: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Frode informatica (Art. 640 ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, all'ente è erogata la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, all'ente è erogata la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: sono previste le sanzioni seguenti: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

❖ Attività individuate come sensibili da MA.FER. S.R.L

Le attività risultate sensibili per tale famiglia di reati sono le seguenti:

1. Pagamenti fatture anche informatiche
2. Pagamenti diversi dalle fatture
3. Uso carte di pagamento aziendali
4. Uso buoni benzina
5. Gestione auto aziendali

6. Uso strumenti di pagamento diversi dal contante
7. Uso strumenti informativi per pagamenti diversi dal contante (bonifici, home banking...)

❖ **Protocolli specifici di prevenzione adottati da MA.FER**

È fatto obbligo di:

- Verificare l'adozione delle misure di contenimento identificate nel risk assessment per la famiglia di reato;
- Garantire la formazione in materia

È fatto divieto di.

- Alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti.
- Alterare o intervenire su sistemi informatici lecitamente o illecitamente, provocando un trasferimento non dovuto di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
- Produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.
- Usare o adoperare, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Tale attività riguarda l'uso di strumenti di pagamento aziendali e non personali.

V. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

I delitti contro il patrimonio culturale sono disciplinati dal c.p. (art. 25 septiesdecies del D.lgs. 231/2001), e **NON SONO APPLICABILI A MAFER.**

W. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

I delitti di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici sono disciplinati dal c.p. (art. 25 duodevices del D.lgs. 231/2001), e **NON SONO APPLICABILI A MAFER.**